



Regolamento di gestione del fondo comune di investimento alternativo italiano di tipo chiuso non riservato a investitori professionali (FIA italiano mobiliare non riservato) qualificabile come fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) e denominato Amundi ELTIF AgrItaly PIR III, istituito e gestito da Amundi SGR S.p.A.

Approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento adottato in data 20 febbraio 2025, con delibera Prot. 0383820/25.

Il presente Regolamento si compone di quattro parti: A) Scheda Identificativa; B) Definizioni; C) Caratteristiche del Prodotto; D) Modalità di funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata ai Partecipanti in occasione della sottoscrizione delle Quote.

Si richiama l'attenzione dei Partecipanti sulla circostanza per cui i fondi comuni di investimento di tipo chiuso presentano elementi di rischiosità dell'investimento derivanti, tra l'altro, dall'impossibilità per i Partecipanti di richiedere in ogni momento il rimborso delle Quote sottoscritte.

Per una più diffusa illustrazione dei rischi connessi all'investimento nel Fondo, si rinvia, in particolare, a quanto previsto dall'Articolo 11 del Regolamento.

INDICE

A)	SCHEDA IDENTIFICATIVA	1
1.	Denominazione e tipologia di fondo.....	1
2.	Durata del Fondo	1
3.	Società di Gestione del Risparmio	2
4.	Depositario.....	2
5.	Periodicità di calcolo del valore delle quote e modalità di comunicazione	2
5.	Classi di Quote e relative caratteristiche	3
	6.1 <i>Classi di Quote.....</i>	3
	6.2 <i>Diritti e obblighi attribuiti alle classi di Quote.....</i>	3
	6.4 <i>Quotazione</i>	4
B)	DEFINIZIONI.....	5
6.	Definizioni.....	5
C)	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.....	10
7.	Scopo del Fondo	10
8.	Caratteristiche della politica di investimento	10
	8.1 <i>Caratteristiche della politica di investimento del Fondo.....</i>	10
	8.2 <i>Caratteristiche della politica di investimento del Fondo Master.....</i>	11
	8.2.1 <i>Strumenti in cui è investito il patrimonio del Fondo Master, limiti di investimento, conflitti di interesse e profili di rischio</i>	13
	<i>Strumenti in cui è investito il patrimonio del Fondo</i>	13
	<i>Ulteriori limiti di investimento e limiti di concentrazione</i>	14
9.	Operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate	15
10.	Profilo di rischio del Fondo	15
11.	Spese ed oneri a carico del Fondo, della SGR e dei Partecipanti.....	20
	11.1 <i>Spese ed oneri a carico del Fondo.....</i>	20
	11.2 <i>Spese ed oneri a carico dei Partecipanti</i>	22
	11.3 <i>Spese ed oneri a carico della SGR.....</i>	23
D)	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	24
12.	SGR	24
	12.1 <i>SGR e Consiglio di Amministrazione</i>	24
	12.2 <i>Sostituzione della SGR.....</i>	24
13.	Depositario.....	26
	13.1 <i>Disposizioni generali</i>	26
	13.2 <i>Delega di funzioni e sub-deposito degli strumenti finanziari</i>	27
	13.3 <i>Conflitti di interesse</i>	27
	13.4 <i>Responsabilità.....</i>	28
	13.5 <i>Revoca e rinuncia.....</i>	28
14.	Assemblea dei Partecipanti	28

14.1	<i>Convocazioni ed attribuzioni</i>	28
14.2	<i>Formalità di convocazione</i>	29
14.3	<i>Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni</i>	30
14.4	<i>Forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea</i>	30
14.5	<i>Presidenza dell'Assemblea</i>	30
14.6	<i>Nomina del Presidente dell'Assemblea</i>	30
15.	Ammontare del Fondo	31
16.	Partecipazione al Fondo	32
15.1	<i>Disposizioni generali</i>	32
15.2	<i>– Modalità di Sottoscrizione di Quote del Fondo</i>	32
15.2	<i>Costituzione del Fondo e periodo di sottoscrizione</i>	33
17.	Aumento del patrimonio del Fondo e riparto delle Quote	33
18.	Ridimensionamento del patrimonio del Fondo	Error! Bookmark not defined.
19.	Emissioni successive di Quote del Fondo	34
20.	Richiamo degli impegni. Assegnazione delle Quote	35
21.	Trasferimento delle Quote	36
20.1	<i>Limitazioni alla sottoscrizione o all'acquisto di Quote da parte di soggetti statunitensi</i>	37
22.	Quote e certificati di partecipazione	38
23.	Scritture contabili, revisione contabile e controllo, forme di pubblicità	38
18.1	<i>Scritture contabili</i>	38
18.2	<i>Revisione contabile e controllo</i>	39
18.3	<i>Forme di pubblicità</i>	39
24.	Distribuzioni	39
25.	Liquidazione del Fondo	40
26.	Modifiche del Regolamento	42
27.	Comunicazioni	Error! Bookmark not defined.
28.	Foro competente e legge applicabile	43

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

1. Denominazione e tipologia di fondo

1. Amundi SGR S.p.A. (“**Amundi**”, la “**Società di Gestione**” o la “**SGR**”) ha istituito il fondo comune di investimento alternativo italiano mobiliare di tipo chiuso non riservato a investitori professionali (FIA italiano mobiliare non riservato) qualificabile come fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) e denominato “Amundi ELTIF AgrItaly PIR III” (il “**Fondo**”), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2024 che ha contestualmente approvato il testo del presente regolamento di gestione (il “**Regolamento**”). Il Fondo è stato autorizzato dalla Banca di Italia con provvedimento adottato in data 20 febbraio 2025, con delibera Prot. n. 0383820/25.

2. Il Fondo investe il proprio patrimonio, per almeno l’85% (ottantacinque per cento), nelle quote del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano di tipo chiuso riservato denominato “Amundi AgrItaly III” (di seguito “**Fondo Master**”), gestito dalla SGR, qualificandosi pertanto come OICR Feeder.

3. La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e del presente Regolamento.

4. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o di eventuali sub-depositari o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Partecipanti sono ammesse soltanto sulle relative Quote di partecipazione. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

2. Durata del Fondo

1. Salvo Liquidazione Anticipata del Fondo nei casi previsti dall’Articolo 25, comma 2, ovvero proroga ai sensi del successivo comma 3, il Fondo scade al 31 dicembre del 8° (ottavo) anno successivo al termine del Periodo di Sottoscrizione (il “**Termine di Durata del Fondo**”). Ai fini e per gli effetti del Regolamento ELTIF, la fine del ciclo di vita del Fondo è individuata nel Termine di Durata del Fondo.

2. L’esercizio del Fondo si chiude il 31 dicembre di ciascun anno civile. Il primo esercizio ha inizio alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.

3. La Società di Gestione, con delibera motivata dell’organo amministrativo e con parere conforme dell’organo di controllo, può prorogare il Termine di Durata del Fondo di non oltre due (2) anni per il completamento delle operazioni di smobilizzo del portafoglio e del rimborso delle Quote (il “**Periodo di Grazia**”). La SGR delibera la proroga qualora non siano state completate, entro il Termine di Durata

del Fondo, tutte le attività di smobilizzo del portafoglio per cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la SGR reputi che, in considerazione dell'andamento dei mercati, la proroga sia volta a tutelare l'interesse dei Partecipanti. La delibera di proroga contiene, altresì, il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio. L'eventuale proroga per il Periodo di Grazia è resa nota ai Partecipanti con le modalità indicate al successivo Articolo 5, comma 5 nonché alla Banca d'Italia e alla Consob.

3. Società di Gestione del Risparmio

1. La SGR che ha istituito e gestisce il Fondo è Amundi SGR S.p.A., come definita all'Articolo 1, comma 1, con sede legale in Milano, via Cernaia 8/10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, n. 05816060965, appartenente al Gruppo Crédit Agricole e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Amundi Asset Management (SAS).
2. La Società di Gestione è autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del TUF – al n. 40 Sezione “*Gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori mobiliari)*”, al n. 105 Sezione “*Gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi)*” e al n. 2 della Sezione dei “*Gestori di ELTIF*”. Il sito internet della SGR è www.amundi.it (il “**Sito Internet**”).

4. Depositario

1. L'incarico di depositario è conferito a Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS S.p.A.), con sede legale in via Benigno Crespi, n. 19/A – MAC II, 20159 – Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, n. 03126570013, iscritta al n. 5622 dell'Albo delle Banche e autorizzata dalla Banca d'Italia – ai sensi della previsione di cui all'art. 47, co. 3, del TUF e delle relative disposizioni attuative – all'esercizio delle funzioni di depositario in relazione alla tipologia di OICR cui appartiene il Fondo, come specificata all'Articolo 1, comma 1 (il “**Depositario**”).
2. Il Depositario è incaricato dello svolgimento delle funzioni di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati, di verifica della proprietà e tenuta delle registrazioni in relazione agli altri beni, di detenzione delle disponibilità liquide ad esso affidate e di controllo di cui all'art. 48 del TUF, nonché di ogni altro compito previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni degli organismi di vigilanza e del Regolamento.
3. Le funzioni di emissione e di rimborso delle Quote del Fondo sono espletate presso la sede del Depositario, presso la quale sono altresì disponibili i prospetti contabili del Fondo.
4. Il Depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei Partecipanti.

5. Periodicità di calcolo del valore delle quote e modalità di comunicazione

1. Il valore complessivo netto del Fondo (il “**Valore Complessivo Netto**”) è la risultante delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività determinate in base ai criteri di valutazione stabiliti dalla Banca d'Italia. I Partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

2. Il valore unitario delle Quote del Fondo (il “**Valore Unitario delle Quote**”) è calcolato con cadenza semestrale dalla SGR con riferimento all’ultimo Giorno Lavorativo di ciascun semestre ed è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo distinto nelle diverse classi di Quote diviso per il numero delle Quote in circolazione appartenenti a ciascuna classe. Il Valore Complessivo Netto è tratto dai seguenti Documenti Contabili: (i) con riferimento alla fine del primo semestre, la relativa Relazione Semestrale (salvo che non sia stata redatta una Relazione di Gestione per tale semestre), (ii) con riferimento alla fine del secondo semestre, la Relazione di Gestione.
3. In ragione della struttura master-feeder, il Valore Complessivo Netto del Fondo dipenderà dal valore del patrimonio del Fondo Master, il quale sarà determinato secondo quanto previsto nell’ambito del relativo regolamento di gestione.
4. Ai fini della determinazione del Valore Unitario delle Quote, la SGR si avvale anche di *outsourcers* esterni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in conformità a quanto disposto dall’Articolo 12.1, comma 2.
5. Il Valore Unitario delle Quote è reso noto ai Partecipanti, mediante avviso pubblicato sul Sito Internet, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di deposito presso la Società di Gestione, a seconda dei casi, della Relazione Semestrale ovvero della Relazione di Gestione.
6. Qualora si verificano eventi eccezionali che impediscano il calcolo e/o la pubblicazione del Valore Unitario delle Quote, la SGR informa di ciò le Autorità di Vigilanza e i Partecipanti al Fondo secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione del Valore Unitario delle Quote. Appena possibile, la Società di Gestione determina il Valore Unitario delle Quote e ne cura la pubblicazione sul Sito Internet della SGR. Rientrano in tali situazioni l’assenza di dati disponibili relativi al valore delle quote del Fondo Master.

6. Classi di Quote e relative caratteristiche

6.1 Classi di Quote

1. Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote (le “**Quote**”) a distribuzione dei Proventi distinte in Quote di classe A (le “**Quote di Classe A**”), , Quote di classe E (le “**Quote di Classe E**”) e, Quote di classe H (le “**Quote di Classe H**”)
2. A ciascuna classe di Quote sono attribuite le caratteristiche e i diritti specificati nel presente Regolamento.
3. Il valore nominale delle Quote di ciascuna classe è pari a Euro 100 (cento/00).
4. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna classe.

6.2 Diritti e obblighi attribuiti alle classi di Quote

1. Tutte le Quote appartenenti alla stessa classe ai sensi delle disposizioni che precedono attribuiscono uguali diritti e obblighi ai Partecipanti che ne siano titolari.
2. Le diverse classi di Quote attribuiscono ai Partecipanti che ne siano titolari diversi diritti e obblighi nei casi previsti dal presente Regolamento – ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento a:
 - (a) l’Importo Minimo;

(b) il regime commissionale applicato.

6.4 Quotazione

Non è prevista la quotazione delle Quote in un Mercato Regolamentato o in un Sistema Multilaterale di Negoziazione.

B) DEFINIZIONI

7. Definizioni

Ai fini delle disposizioni di cui al presente Regolamento i termini seguenti, quando utilizzati con le lettere iniziali maiuscole, hanno il significato di seguito specificato, restando inteso che i termini utilizzati al singolare avranno lo stesso significato dei termini utilizzati al plurale e viceversa:

“Acquirente”	ha il significato di cui all’ Articolo 21, comma 1, lettera (a).
“Alienante”	ha il significato di cui all’ Articolo 21, comma 1, lettera (b).
“Ammontare Massimo del Fondo”	indica l’ammontare massimo del Fondo come definito all’ Articolo 16, comma 1.
“Ammontare Minimo del Fondo”	indica l’ammontare minimo del Fondo come definito all’ Articolo 16, comma 1.
“Ammontare Totale del Fondo”	indica l’ammontare totale del Fondo come definito all’ Articolo 16, comma 1.
“Amundi” o “Società di Gestione” o “SGR”	indica Amundi SGR S.p.A., come definita all’ Articolo 1, comma 1.
“Articolo”	indica un articolo del presente Regolamento.
“Assemblea dei Partecipanti” o “Assemblea”	indica l’organo deliberativo dei Partecipanti come definito all’ Articolo 15.1, comma 1.
“Attivo di Liquidazione”	indica le attività del Fondo, al netto delle passività dello stesso, come risultanti dal Rendiconto Finale di Liquidazione.
“Aventi Diritto alla Liquidazione”	ha il significato di cui all’ Articolo 25, comma 3, lettera (e).
“BRRD”	indica la direttiva 2014/59/UE in materia di risoluzione degli enti creditizi, come modificata e integrata, ed include, per quanto applicabili, le corrispondenti previsioni di cui al regolamento (UE) 806/2014, come modificato e integrato.
“Capitale”	ai sensi dell’ articolo 2, numero 1) del Regolamento ELTIF, indica i conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori.

“Commissione di Gestione”	ha il significato di cui all’Articolo 12.1, comma 1.
“Decreto Ministeriale”	indica il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’art. 39 del TUF.
“Depositario”	indica Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS S.p.A.), come definita all’Articolo 4, comma 1.
“Direttiva UCITS”	indica la direttiva 2009/65/CE, come successivamente modificata e integrata.
“Distribuzioni”	ha il significato di cui all’Articolo 24, comma 1.
“Documenti Contabili”	indica, congiuntamente, la Relazione Semestrale, la Relazione di Gestione e il Prospetto del Valore Unitario.
“ELTIF”	ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1) del TUF, indica un OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento ELTIF, qualificabile pertanto come fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF).
“Fondo”	indica il fondo comune di investimento alternativo denominato “Amundi ELTIF AgrItaly PIR III” e disciplinato dal presente Regolamento.
“Fondo Master”	indica il fondo comune di investimento alternativo denominato “Amundi AgrItaly III”.
“Giorno Lavorativo”	indica un giorno diverso dal sabato e dalla domenica e dai giorni festivi in cui le banche sono aperte al pubblico per la loro normale attività sulla piazza di Milano.
“Gruppo della SGR”	ha il significato di cui all’Articolo 10.
“Importo Minimo”	indica: <ul style="list-style-type: none"> (a) con riferimento alla prima sottoscrizione effettuata da ciascun Partecipante, un importo pari a (i) Euro 1.000,00 (mille/00) in relazione alle Quote di Classe A, (ii) Euro 100.000,00 (centomila/00) in relazione alle Quote di Classe E, (iii) Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) in relazione alle Quote di Classe H; (b) con riferimento alle sottoscrizioni successive alla prima effettuate da ciascun Partecipante, un importo pari a Euro 1.000,00 (mille).
“Liquidazione Anticipata del Fondo”	Ha il significato di cui all’Articolo 25, comma 2.

- “Mercato Regolamentato”** indica un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alle disposizioni di cui alla MiFID II e alle relative disposizioni nazionali di attuazione (ivi incluse, con riferimento all’Italia, le previsioni del TUF e dei relativi regolamenti attuativi).
- “MiFID II”** indica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata e integrata.
- “Normativa ELTIF”** indica il Regolamento ELTIF, nonché ogni ulteriore regolamento, comunicazione, orientamento o disposizione di attuazione emessa di volta in volta dalle istituzioni o autorità europee o italiane (ivi inclusa la Banca d’Italia) in relazione agli ELTIF, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti recanti norme tecniche di regolamentazione (*regulatory technical standards* o RTS) o di attuazione (*implementing technical standards* o ITS) applicabili tempo per tempo agli ELTIF.
- “Normativa PIR”** indica:
- la legge 11.12.2016 n. 232 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019*” e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 100 a 114 dell’art. 1;
 - le “*Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)*”, emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in data 4 ottobre 2017;
 - il decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13-bis.
 - i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 con oggetto “*Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio*”

a lungo termine (PIR)”, nonché ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio delle sue funzioni.

“Nuova Società di Gestione”	ha il significato di cui all’ Articolo 13.2, comma 2, lettera (a).
“Partecipante Inadempiente”	indica i soggetti definiti all’ Articolo 20.
“Partecipanti”	indica i titolari delle Quote, diversi dai Partecipanti Inadempienti.
“Periodo di Grazia”	ha il significato di cui all’ Articolo 2, comma 3.
“Periodo di Sottoscrizione”	Indica il periodo di sottoscrizione delle Quote del Fondo, pari ad un massimo di 9 (nove) mesi, con decorrenza dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell’articolo 94, comma 1, del TUF;
“Periodo di Ramp-Up”	indica il periodo dedicato all’avvio delle attività del Fondo, decorrente dalla chiusura del Periodo di Sottoscrizione fino alla termine del periodo di ramp-up del Fondo Master.
“Piano di Smobilizzo”	ha il significato di cui all’ Articolo 25, comma 3, lettera (a).
“PIR”	Indica i piani individuali di risparmio a lungo termine di cui alla Normativa PIR.
“Prospetto del Valore Unitario”	ha il significato di cui all’ Articolo 23.1, comma 2.
“Proventi”	ha il significato di cui all’ Articolo 24, comma 2.
“Provvedimento Banca d’Italia”	indica il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, recante il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come successivamente modificato e integrato.
“Quota Spettante”	ha il significato di cui all’ Articolo 25, comma 3, lettera (d).
“Quote”	ha il significato di cui all’ Articolo 6.1, comma 1.
“Regolamento 231/2013”	indica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza.
“Regolamento ELTIF”	indica il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, come modificato dal regolamento (UE) 2023/606.

“Relazione di Certificazione”	ha il significato di cui all’ Articolo 25, comma 3, lettera (f).
“Relazione di Gestione”	ha il significato di cui all’ Articolo 23.1, comma 2;
“Relazione Semestrale”	ha il significato di cui all’ Articolo 23.1, comma 2;
“Regolamento”	indica il presente regolamento di gestione, come definito all’ Articolo 1, comma 1.
“Rendiconto Finale di Liquidazione”	indica il rendiconto finale di liquidazione del Fondo, redatto secondo quanto indicato all’ Articolo 25, comma 3, lettera (d).
“Rimborsi Parziali”	ha il significato di cui all’ Articolo 24, comma 1, lettera (a).
“Segretario”	ha il significato di cui all’ Articolo 15.2, comma 4.
“Sistema Multilaterale di Negoziazione”	indica un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni di cui alla MiFID II e alle relative disposizioni nazionali di attuazione (ivi incluse, con riferimento all’Italia, le previsioni del TUF e dei relativi regolamenti attuativi).
“Sito Internet”	ha il significato di cui all’ Articolo 3, comma 2.
“Termine di Durata del Fondo”	ha il significato di cui all’ Articolo 2, comma 1.
“TUF”	indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
“Valore Unitario delle Quote”	ha il significato di cui all’ Articolo 5, comma 2.

C) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

8. Scopo del Fondo

1. Il Fondo investe almeno l'85% (ottantacinque per cento) delle proprie attività in quote del Fondo Master, con l'obiettivo di incrementare il valore del patrimonio conferito dai Partecipanti nel lungo periodo prevalentemente attraverso i rendimenti attesi dagli investimenti effettuati da parte del Fondo Master.
2. Non sussistono specificità della politica di investimento del Fondo rispetto al Fondo Master.
3. Il Fondo ha forma chiusa; pertanto, il diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto ai Partecipanti dal giorno successivo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi dell'Articolo 2, comma 3, salva la possibilità per la SGR di procedere a Rimborsi Parziali ai sensi dell'Articolo 25.
4. I rischi connessi all'investimento nelle Quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle stesse. Tali variazioni risentono principalmente dell'andamento delle iniziative intraprese e degli investimenti effettuati dal Fondo Master. Il rischio assunto dai Partecipanti è in ogni caso limitato all'Importo Sottoscritto da ciascuno di essi in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento. Per la descrizione completa del profilo di rischio del Fondo si rinvia al successivo Articolo 10.5.
5. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6 del Regolamento ELTIF, la SGR ha adottato norme interne di comportamento che garantiscano che il Fondo riceva tutti i documenti e informazioni necessarie per il rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento ELTIF.

9. Caratteristiche della politica di investimento

9.1 Caratteristiche della politica di investimento del Fondo

1. La Società di Gestione attua una politica di investimento coerente con le politiche di investimento e i limiti definiti dalla Normativa ELTIF e dalla Normativa PIR.
2. Il Fondo è un OICR PIR compliant gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento di cui all'articolo 13-bis, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
3. Il Fondo investirà almeno l'85% (ottantacinque per cento) delle proprie attività in quote del Fondo Master, con l'obiettivo di incrementare il valore del patrimonio conferito dai Partecipanti nel lungo periodo prevalentemente attraverso i rendimenti attesi dagli investimenti effettuati da parte del Fondo Master.
4. Per la restante parte eventualmente non investita nel Fondo Master, nei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente – ivi inclusi, in particolare, i vincoli derivanti dalla Normativa ELTIF e alla Normativa PIR – il Fondo investirà le proprie disponibilità in liquidità e strumenti finanziari assimilabili quali quote o azioni di OICR del mercato monetario, e altri strumenti finanziari e forme di investimento di rapida liquidabilità
5. Tutti gli investimenti sono effettuati in Euro.

6. Il Fondo può assumere prestiti finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto in via generale dall'articolo 16 del Regolamento ELTIF. La leva finanziaria, calcolata sulla base del c.d. "metodo degli impegni" di cui al Regolamento 231/2013 (artt. 6 e 8), non potrà in ogni caso eccedere il limite di 1,10. La leva finanziaria, calcolata sulla base del c.d. "metodo degli impegni" di cui al Regolamento 231/2013 (artt. 6 e 8), non potrà in ogni caso eccedere il limite di 1,10. I limiti di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di inizio dell'operatività del Fondo ovvero, se anteriore, a decorrere dal terzo anniversario della data di avvio della commercializzazione del Fondo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento ELTIF.

7. L'obiettivo di diversificazione del rischio sarà raggiunto indirettamente, mediante l'investimento nel Fondo Master, in coerenza con la politica di investimento del Fondo e con la sua natura di ELTIF Feeder.

8. Ferme le disposizioni che precedono, la SGR si attiene, per il Periodo Rilevante PIR del Fondo, ai limiti di investimento e di concentrazione previsti dalla Normativa PIR o, se più stringenti, dalla Normativa ELTIF.

9. Al fine di rispettare i vincoli della Normativa PIR, a partire dalla data di conclusione del periodo di Ramp-Up (il "**Periodo Rilevante PIR del Fondo**"), per almeno i due terzi di ciascun anno solare, o frazione, il Fondo investe nel Fondo Master, come indicato al precedente comma 3, che rispetta i requisiti previsti dalla Normativa PIR ai sensi del successivo articolo 9.2, comma 9.

10. Nel rispetto delle altre previsioni di cui al presente Regolamento, la SGR considererà anche criteri ambientali, sociali e di governance (*environment, social and governance – ESG*), secondo quanto specificato nel prospetto del Fondo nonché nel regolamento di gestione del Fondo Master.

9.2 Caratteristiche della politica di investimento del Fondo Master

1. Con riferimento al Fondo Master, la Società di Gestione attua una politica di investimento coerente con le politiche di investimento e i limiti definiti dalla Normativa ELTIF e dalla Normativa PIR. In particolare, il Fondo Master è un OICR PIR compliant gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento di cui all'articolo 13-bis, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

2. Il Fondo Master, in particolare, intende raggiungere il proprio scopo mediante l'acquisto e la gestione di un portafoglio selezionato di attività finanziarie rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) Attività di Investimento Ammissibili (come definite dall'articolo 10 del Regolamento ELTIF) relative a Imprese di Portafoglio Ammissibili (come definite dall'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento ELTIF) quali, in particolare, Titoli di Debito e Strumenti di Capitale di Rischio di Imprese di Portafoglio Ammissibili, nonché Prestiti o Crediti verso Imprese di Portafoglio Ammissibili, aventi le caratteristiche di cui al successivo Articolo 8.2 (gli "**Investimenti Tipici**");
- (b) altre attività (inclusi, in particolare, strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera (a) e disponibilità liquide) contemplate dall'articolo 50, paragrafo 1, della Direttiva UCITS, secondo le relative previsioni di attuazione di cui al Provvedimento Banca d'Italia (le "**Altre Attività**").

3. Gli Investimenti Tipici del Fondo Master appartengono prevalentemente al settore della filiera agroalimentare (dal *packaging* al mondo agricolo) e, secondo quanto previsto dalla Normativa PIR, sono localizzati per almeno il 70%, (settanta per cento) in Italia, fermi restando in ogni caso i limiti previsti dalla Normativa ELTIF e dalla stessa Normativa PIR. Sono incluse le Imprese di Portafoglio Ammissibili non alimentari ma con un fatturato rilevante nel settore *food & beverage*.

4. Le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo Master presentano prevalentemente caratteristiche di illiquidità, considerato anche che – con riferimento agli investimenti in Prestiti, Crediti, Titoli di Debito e strumenti di Quasi-Equity e in relazione, rispettivamente, a ciascun Prestito erogato, Credito acquisito o a ciascuna emissione di Titoli di Debito o strumenti di Quasi-Equity acquistati – il Fondo Master potrà detenere una quota anche totalitaria del Prestito, del Credito o della emissione stessa.
5. La valuta di riferimento degli strumenti finanziari, nonché dei Crediti e dei Prestiti in cui è investito il patrimonio del Fondo Master, è l'Euro.
6. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento ELTIF, il Fondo Master non svolge alcuna delle seguenti attività:
- (a) vendita allo scoperto di attività;
 - (b) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (*commodity*), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso di essi;
 - (c) concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide su oltre il 10% (dieci per cento) delle attività del Fondo Master;
 - (d) uso di strumenti finanziari derivati, se non nei limiti di quanto previsto dal successivo Articolo 8.2.1, comma 11.
7. Secondo quanto previsto, inoltre, dalla Normativa PIR, il patrimonio del Fondo Master non può essere in ogni caso investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni come anche definiti dalla Circolare 26E/2018 dell'Agenzia delle Entrate.
8. Conformemente a quanto previsto dalla Normativa ELTIF, a partire dalla data di conclusione del periodo di ramp-up il portafoglio del Fondo Master sarà investito per un importo almeno pari al 55% (cinquantacinque per cento) del Capitale in Investimenti Tipici. Il limite di cui al presente comma resta comunque soggetto alle previsioni di cui all'articolo 17 del Regolamento ELTIF e alla Normativa PIR.
9. Fermo restando quanto sopra specificato, al fine di rispettare i vincoli della Normativa PIR, a partire dalla data di conclusione del periodo di ramp-up (il "**Periodo Rilevante PIR del Fondo Master**"), per almeno i due terzi di ciascun anno solare, o frazione, il Fondo Master investe almeno il 70% (settanta per cento) del proprio totale attivo, direttamente o indirettamente, in Investimenti Tipici e Altre Attività che siano strumenti finanziari, anche non negoziati nei Mercati Regolamentati o nei Sistemi Multilaterali di Negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri Mercati Regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese (gli "**Investimenti Qualificati PIR**"), mentre la restante parte del 30% (la "**Quota Libera PIR**") può essere destinata a Investimenti Tipici o Altre Attività che non hanno le caratteristiche per essere qualificati come Investimenti Qualificati PIR (gli "**Investimenti Non Qualificati PIR**"), nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.

10. I suddetti vincoli di investimento cessano di essere applicati quando il Fondo Master inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote dei partecipanti e sono temporaneamente sospesi quando il Fondo Master raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale, purché tale sospensione non sia superiore a 12 (dodici) mesi.

11. Restano fermi, in ogni caso, gli ulteriori limiti di investimento specificati nelle disposizioni che seguono, nonché i limiti previsti, in via generale, dalla Normativa ELTIF e dalla Normativa PIR.

9.2.1. Strumenti in cui è investito il patrimonio del Fondo Master, limiti di investimento, conflitti di interesse e profili di rischio

Strumenti in cui è investito il patrimonio del Fondo Master

1. Nell'ambito degli Investimenti Tipici, il patrimonio del Fondo Master può essere investito attraverso:

- (a) la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni, titoli o altri strumenti di debito emessi da Imprese di Portafoglio Ammissibili (i "**Titoli di Debito**");
- (b) l'erogazione diretta di prestiti, a valere sul patrimonio del Fondo Master, in favore di Imprese di Portafoglio Ammissibili (i "**Prestiti**");
- (c) l'acquisto di crediti derivanti da prestiti già erogati in favore di Imprese di Portafoglio Ammissibili (i "**Crediti**");
- (d) titoli azionari e altri strumenti di partecipazione al capitale di Imprese di Portafoglio Ammissibili, nonché prestiti obbligazionari o titoli di debito convertibili e altri strumenti finanziari, Crediti e Prestiti qualificabili come Quasi-Equity (gli "**Strumenti di Capitale di Rischio**").

2. Con riferimento ai Prestiti, ai Crediti e ai Titoli di Debito in cui è investito il patrimonio del Fondo Master, essi devono avere le seguenti caratteristiche al momento dell'investimento:

- devono essere *senior* non subordinati;
- possono essere assistiti da garanzia (*secured*) o privi di garanzie (*unsecured*);
- devono essere erogati o emessi con valuta in Euro;
- possono avere un profilo di rimborso *bullet* o *amortizing*;
- devono avere una scadenza compatibile con il termine di durata del Fondo Master al momento dell'investimento.

3. I Prestiti sono erogati in via diretta dal Fondo Master, in forza di un contratto bilaterale ovvero attraverso sindacazione / co-investimento con altri soggetti finanziatori (ivi incluso, se del caso, altri OICR di credito). È fatta salva la possibilità per il Fondo Master di sindacare successivamente il Prestito erogato attraverso cessione, totale o parziale, dello stesso.

4. I Crediti sono acquistati dal Fondo Master in relazione a finanziamenti già erogati. A seconda dei casi, l'acquisto può avvenire (i) contestualmente (o immediatamente dopo) l'erogazione del finanziamento da parte del/i soggetto/i finanziatore/i, ovvero (ii) successivamente a detta erogazione.

5. I Titoli di Debito potranno essere oggetto, se del caso, di quotazione su Mercati Regolamentati o Sistemi Multilaterali di Negoziazione, italiani o europei, anche al fine di garantire, ove necessario, il

rispetto dei limiti previsti dalla normativa italiana in ordine all'emissione di titoli obbligazionari o di debito da parte di società di capitali. Il Fondo Master agirà comunque in modo tale da garantire, per quanto in proprio potere, che i Titoli di Debito in cui il patrimonio del Fondo Master è investito possano godere del regime di esenzione da ritenuta secondo quanto consentito dalla normativa fiscale *pro tempore* applicabile, anche nell'ipotesi in cui i Titoli di Debito non fossero quotati su Mercati Regolamentati o Sistemi Multilaterali di Negoziazione.

6. I Prestiti, i Crediti e i Titoli di Debito in cui investe il Fondo Master possono essere assistiti da garanzie; in particolare, le IPA a cui sono erogati i Prestiti e i Crediti o che emetteranno i Titoli di Debito potranno essere PMI beneficiarie del rilascio di garanzie pubbliche su finanziamenti.

7. Il patrimonio del Fondo Master è, altresì, investito, fino a un massimo del 40% (quaranta per cento) del totale attivo del Fondo Master, in Strumenti di Capitale di Rischio di Imprese di Portafoglio Ammissibili o altre imprese.

8. Il limite di cui al comma 7 si applica per il medesimo periodo in cui trova applicazione il limite di cui all'Articolo 9.2, comma 8, che precede in conformità all'articolo 17 del Regolamento ELTIF.

9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, il patrimonio del Fondo Master non sarà investito in imprese immobiliari o finanziarie.

10. Nel rispetto delle altre previsioni di cui al regolamento del Fondo Master, la SGR considererà anche criteri ambientali, sociali e di governance (*environment, social and governance – ESG*), secondo quanto specificato nel prospetto del Fondo Master.

11. Il Fondo Master potrà utilizzare strumenti finanziari derivati quotati o OTC unicamente al fine di ridurre il rischio insito negli Investimenti Qualificati PIR (c.d. "derivati di copertura"), nei limiti della Quota Libera PIR (30%) e nel rispetto, in ogni caso, delle previsioni e dei limiti di cui al Provvedimento Banca d'Italia, della Normativa PIR e della Normativa ELTIF.

12. Il Fondo Master può assumere prestiti finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto in via generale dall'articolo 16 del Regolamento ELTIF, avendo riguardo tuttavia agli ELTIF diversi da quelli commercializzati esclusivamente presso investitori professionali. La leva finanziaria, calcolata sulla base del c.d. "metodo degli impegni" di cui al Regolamento 231/2013 (artt. 6 e 8), non potrà in ogni caso eccedere il limite di 1,10. I limiti di cui al presente comma 12 si applicano a decorrere dalla data di inizio dell'operatività del Fondo Master ovvero, se anteriore, a decorrere dal terzo anniversario della data di avvio della commercializzazione del Fondo Master ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento ELTIF.

13. La SGR può reinvestire, secondo il proprio apprezzamento e nell'interesse dei partecipanti, le somme rivenienti da restituzione parziale o integrale delle somme dovute in relazione ai Titoli di Debito, Crediti, Prestiti o strumenti di Quasi Equity in cui è investito il patrimonio del Fondo Master, cessioni o altri realizzi del patrimonio.

Ulteriori limiti di investimento e limiti di concentrazione del Fondo Master

1. La SGR, nella gestione del patrimonio del Fondo Master, si attiene alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte, in via generale, dalla Normativa ELTIF, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del Regolamento ELTIF – nonché, per quanto riguarda gli investimenti in Altre Attività, alle disposizioni di cui al Provvedimento Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 56, paragrafo 2, della Direttiva UCITS. La rettifica di posizioni di investimento è effettuata in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento ELTIF.

2. La SGR, nella gestione del Fondo Master, si attiene, per il Periodo Rilevante PIR del Fondo Master, ai limiti di investimento e di concentrazione previsti dalla Normativa PIR o, se più stringenti, dalla Normativa ELTIF – in particolare:

- (a) le attività del Fondo Master non potranno essere investite per una quota superiore al 20% (venti per cento) del totale attivo in strumenti finanziari uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in prestiti a esso erogati o in depositi e conti correnti. Tale limite deve intendersi riferito sia agli Investimenti Qualificati PIR sia agli Investimenti Non Qualificati PIR;
- (b) non più del 10% delle attività del Fondo Master possono essere detenute in depositi (inclusi i certificati di deposito) nonché in conti correnti. Ai fini del rispetto di tale limite, non si tiene conto della liquidità detenuta presso il depositario per esigenze di tesoreria.

3. Nella selezione degli investimenti sarà, comunque, tenuto conto degli opportuni criteri di diversificazione del rischio.

4. La SGR potrà assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, fermo restando il rispetto della Normativa ELTIF e della Normativa PIR.

5. Per informazioni di maggiore dettaglio circa la politica di investimento del Fondo Master si rinvia a quanto previsto dal relativo regolamento di gestione.

10. Operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate

1. Il patrimonio del Fondo è investito nel Fondo Master, OICR gestito dalla SGR.

2. Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, nei limiti di quanto previsto dalla Normativa ELTIF e dal presente Regolamento.

3. La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse derivanti da rapporti con i soci della SGR stessa e/o con società del Gruppo della SGR, ovvero da operazioni nelle quali la SGR, altra società del Gruppo della SGR, e/o i relativi soci abbiano un interesse.

4. Dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che la SGR, in quanto gestore del Fondo Master e/o degli OICR collegati, percepisce.

11. Profilo di rischio del Fondo

1. La SGR non può assicurare che lo scopo del Fondo venga raggiunto né che vi sia la restituzione del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente nel tempo. Il rendimento del Fondo, inoltre, può differire significativamente rispetto a quello dei singoli attivi nei quali viene investito il patrimonio del Fondo stesso.

2. I rischi connessi all'investimento in Quote del Fondo sono riconducibili principalmente al possibile decremento del valore della Quota e alla natura di fondo chiuso. L'investimento in Quote del Fondo è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza della durata del Fondo, come prorogata eventualmente ai sensi del presente Regolamento.

3. In considerazione della struttura master-feeder che caratterizza il Fondo, lo stesso investirà almeno l'85% (ottantacinque per cento) del suo patrimonio nel Fondo Master e pertanto gli investitori del Fondo sono principalmente esposti ai fattori di rischio rilevanti per il Fondo Master di seguito descritti:

- **Rischio di mercato:** il rischio di mercato consiste nel rischio che il Valore Unitario delle Quote del Fondo Master subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Fondo Master;
- **Rischio di credito:** consiste nell'eventualità che l'Impresa di Portafoglio Ammissibile debitrice del Prestito o del Credito o che abbia emesso un Titolo di Debito in cui investe il Fondo Master non corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati;
- **Rischio connesso alla variazione dei tassi di interesse:** consiste nella possibilità che eventuali variazioni dei tassi di interesse di mercato influenzino il valore dei Prestiti, dei Crediti, dei Titoli di Debito, con potenziali conseguenze negative per il patrimonio del Fondo Master e per il valore unitario delle quote del Fondo Master;
- **Rischio connesso alla variazione degli *spread* creditizi:** consiste nella possibilità che eventuali variazioni degli *spread* creditizi influenzino il valore Prestiti, dei Crediti, dei Titoli di Debito, con potenziali conseguenze negative per il patrimonio del Fondo Master e per il valore unitario delle quote;
- **Rischio di liquidità:** l'oggetto principale di investimento del Fondo Master è rappresentato da strumenti non negoziati in Mercati Regolamentati ovvero negoziati in mercati tendenzialmente e/o potenzialmente illiquidi. Nel caso di strumenti non negoziati in Mercati Regolamentati ovvero negoziati presso mercati illiquidi, l'effettivo smobilizzo di una posizione è necessariamente subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare gli strumenti in cui è investito il Fondo, circostanza che potrebbe generare una differenza anche negativa, e non quantificabile a priori, tra il prezzo di cessione dello strumento e il suo valore di mercato e/o comunque il suo valore di carico;
- **Rischio legato agli investimenti in società non quotate:** la politica di investimento del Fondo Master prevede che il suo patrimonio venga principalmente investito in società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di società aventi titoli quotati. In particolare, le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema pubblicistico di controllo analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, tra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per le società non quotate. In caso di investimenti in Strumenti di Capitale di Rischio di società non quotate, inoltre, il Fondo Master potrebbe non essere in grado di influenzare la gestione dell'impresa in modo da valorizzare l'investimento effettuato, o di dismettere l'investimento entro l'orizzonte temporale originariamente previsto;
- **Rischio di valutazione:** consiste nella difficoltà della valutazione degli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo Master, che potrebbe pertanto non corrispondere al loro effettivo valore di realizzo;
- **Rischio di concentrazione:** consiste nella non elevata diversificazione delle imprese in cui può investire il Fondo Master, fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel Regolamento;
- **Rischio di controparte:** nelle transazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (c.d. derivati OTC), il Fondo Master può incorrere in un rischio creditizio

connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni o l'eventuale insolvenza delle medesime;

- **Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** dipende dall'eventualità che la variazione dei prezzi di mercato delle attività sottostanti ai contratti derivati in cui il Fondo Master investe abbia un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul valore del Fondo Master (c.d. effetto leva). Considerato che il Fondo Master potrà investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura dei rischi, tale effetto sarà unicamente collegato all'eventuale sbilancio tra l'esposizione finanziaria generata dal derivato (c.d. impegno) ed il controvalore dell'attività o della passività oggetto di copertura;
- **Rischio di custodia:** nei casi previsti dalla normativa vigente e in conformità a quanto dalla stessa richiesto, gli strumenti finanziari detenuti dal Fondo Master sono oggetto di custodia da parte del depositario, dei sub-depositari di cui questi si avvalga e di organismi di deposito centralizzato (c.d. "*central securities depositories*") italiani o esteri. Il Fondo Master risulta pertanto esposto al rischio di eventuale perdita di tali strumenti finanziari, anche in ipotesi di eventuale insolvenza dei soggetti che svolgono le attività di custodia, nonché al rischio di irregolarità o anomalie eventualmente derivanti dalla prestazione delle medesime;
- **Rischio operativo:** il Fondo Master è esposto al rischio di eventuali perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni o altri malfunzionamenti nello svolgimento delle attività di gestione da parte della SGR;
- **Rischio derivante dall'assenza di mercato secondario e di illiquidità delle quote:** data la natura di tipo chiuso del Fondo Master, l'investimento nelle quote è da considerarsi di lungo periodo e illiquido. Salvo quanto previsto dal regolamento del Fondo Master, infatti, non è previsto a carico del Fondo Master né della SGR il rimborso o il riacquisto delle quote prima della scadenza del Fondo Master. Le prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della scadenza del termine di durata del Fondo Master, come eventualmente prorogato ai sensi delle previsioni del regolamento, sono pertanto rappresentate (i) dalla possibilità di trasferimenti di quote a terzi, con i limiti indicati nell'Articolo 16.7 del regolamento del Fondo Master e (ii) dall'evenienza che la SGR proceda a rimborsi parziali ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 19 del regolamento del Fondo Master. Il trasferimento delle quote è, comunque, soggetto alle previsioni di cui al richiamato Articolo 16.7 del regolamento del Fondo Master, per cui non vi è garanzia alcuna che le quote possano essere cedute in tempi ragionevoli nemmeno sulla base di un accordo tra privati. Si consiglia agli investitori di investire nel Fondo Master solo una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo;
- **Rischio derivante dalla possibile applicazione della normativa di attuazione della BRRD in relazione al Gruppo Crédit Agricole:** la SGR fa parte del Gruppo Crédit Agricole. Secondo quanto previsto dalla BRRD, l'ambito di applicazione delle norme in essa contenute ricomprende non solo le banche stabilite nel territorio dell'Unione Europea, bensì anche gli "enti finanziari" (come definiti dalla normativa europea) stabiliti nell'Unione che siano controllati da una banca e rientrino nel relativo perimetro di consolidamento ai fini della vigilanza su base consolidata. Posto che la nozione di "ente finanziario" ricomprende anche le società autorizzate alla gestione di OICR in linea con il quadro normativo europeo, l'applicazione di misure di intervento precoce, di risoluzione o comunque di altre misure contemplate dalla BRRD al Gruppo Crédit Agricole (o a singole componenti dello stesso) potrebbe incidere, in via diretta o indiretta, sull'operatività della SGR, ad esempio determinando il trasferimento del controllo

delle partecipazioni rappresentative del relativo capitale a un ente-ponte o un acquirente terzo o l'adozione di analoghe o ulteriori misure da parte delle competenti autorità di vigilanza e/o di risoluzione;

- **Rischio derivante dalla possibile applicazione del *bail-in*:** il Fondo Master, nel rispetto dei limiti di investimento sopra delineati, potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a *bail-in* ai sensi della BRRD e delle relative disposizioni nazionali di attuazione. Si evidenzia altresì che (i) le disponibilità liquide del Fondo Master eventualmente depositate presso intermediari diversi dal depositario sono, altresì, soggette a *bail-in* e (ii) i depositi del Fondo Master sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lettera h) della direttiva 2014/49/UE e relative disposizioni nazionali di attuazione);
- **Rischio derivante da modifiche al quadro normativo:** eventuali modifiche al quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale o l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza potrebbero influire sulla possibilità del Fondo Master di perseguire efficacemente la politica di investimento. Il rendimento del Fondo Master potrà essere influenzato anche negativamente da modifiche normative concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) il regime fiscale applicabile al Fondo Master, (ii) il trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo Master e/o alle distribuzioni, e/o (iii) il trattamento fiscale applicabile ai singoli partecipanti. Si rappresenta, in generale, che il quadro normativo, regolamentare e fiscale è in continua evoluzione. In particolare, eventuali modifiche o evoluzioni nell'applicazione o nell'interpretazione della Normativa ELTIF e della Normativa PIR potrebbero pertanto influire sulle attività di gestione del Fondo Master e avere un impatto negativo sul rendimento dell'investimento nel Fondo Master per i partecipanti – in particolare, laddove i benefici fiscali riconosciuti dalla Normativa PIR dovessero essere ridefiniti o rimossi;
- **Rischio COVID:** in relazione a eventuali successive ondate di contagi di COVID-19, la cui evoluzione è allo stato imprevedibile, o a ulteriori malattie infettive, sussiste il rischio che, qualora le autorità nazionali ripristinassero, in tutto o in parte, misure restrittive volte a contenere la diffusione delle pandemie, si potrebbero verificare rallentamenti o l'interruzione dell'attività dedicate alla costruzione iniziale del portafoglio di investimenti del Fondo Master in conseguenza delle eventuali restrizioni previste da tali provvedimenti. Dette circostanze potrebbero altresì comportare effetti negativi sulle prospettive di redditività dell'investimento e di durata del ciclo di vita del Fondo Master;
- **Altri rischi:** il Fondo risulta, inoltre, esposto ad ulteriori rischi che possono determinare una diminuzione del valore unitario della quota quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) ricambi generazionali del ruolo imprenditoriale e ruolo manageriale con riferimento alle imprese in cui il patrimonio del Fondo Master è investito, (ii) eventi che impattino sulla reputazione delle medesime imprese, (iii) eventi di natura eccezionale non coperti da polizze assicurative, azioni legali o tributarie passive. Non è, allo stato, intenzione della SGR fare ricorso, nella gestione del Fondo Master, a operazioni di finanziamento tramite titoli, al riutilizzo di strumenti finanziari o alla sottoscrizione di *total return swap*. Laddove, diversamente da quanto appena rappresentato, la SGR dovesse in futuro decidere di fare ricorso a simili operazioni, nei limiti di quanto consentito dalla Normativa ELTIF, la stessa ne darà preventiva comunicazione agli investitori, specificando, in particolare, le motivazioni sottese al ricorso a tali operazioni, i rischi connessi alle stesse, nonché i criteri utilizzati per selezionare le controparti contrattuali.

4. L'attività della SGR è finalizzata a monitorare e gestire i rischi sopra rappresentati, massimizzando nel contempo le opportunità che possono essere colte sia nel Periodo di Ramp-Up sia durante la gestione del Fondo.

5. Fermo restando quanto sopra, il Fondo è esposto direttamente ai seguenti rischi:

- **Liquidazione del Fondo Master.** Nel caso in cui il Fondo Master venga chiuso e inizi la liquidazione, continuerà ad esistere, ma non svolgerà alcuna attività se non quella di completare una liquidazione ordinata e prudente dell'attivo e dei suoi investimenti per la successiva distribuzione del ricavato agli investitori (incluso il Fondo). Tuttavia, è possibile che, al momento di tale liquidazione, alcuni investimenti abbiano un valore inferiore al loro costo iniziale o che richiedano un lasso di tempo maggiore per la dismissione, circostanza che potrebbe avere impatti sul rendimento del Fondo Master e dei suoi investitori (incluso il Fondo);
- **Rischio derivante dall'assenza di mercato secondario e di illiquidità delle Quote:** data la natura di tipo chiuso del Fondo, l'investimento nelle Quote è da considerarsi di lungo periodo e illiquido. Le prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi delle previsioni del Regolamento, sono pertanto rappresentate (i) dalla possibilità di trasferimenti di Quote a terzi, con i limiti indicati nell'Articolo 22 del Regolamento e (ii) dall'evenienza che si proceda a Rimborsi Parziali ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 25 del Regolamento. Il trasferimento delle Quote è, comunque, soggetto alle previsioni di cui al richiamato Articolo 22 del Regolamento, per cui non vi è garanzia alcuna che le Quote possano essere cedute in tempi ragionevoli nemmeno sulla base di un accordo tra privati. Si consiglia agli investitori di investire nel Fondo solo una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo;
- **Rischio di custodia:** nei casi previsti dalla normativa vigente e in conformità a quanto dalla stessa richiesto, gli strumenti finanziari detenuti dal Fondo sono oggetto di custodia da parte del Depositario, dei sub-depositari di cui questi si avvalga e di organismi di deposito centralizzato (c.d. "central securities depositories") italiani o esteri. Il Fondo risulta pertanto esposto al rischio di eventuale perdita di tali strumenti finanziari, anche in ipotesi di eventuale insolvenza dei soggetti che svolgono le attività di custodia, nonché al rischio di irregolarità o anomalie eventualmente derivanti dalla prestazione delle medesime;
- **Rischio operativo:** il Fondo è esposto al rischio di eventuali perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni o altri malfunzionamenti nello svolgimento delle attività di gestione da parte della SGR;
- **Rischio derivante dalla possibile applicazione della normativa di attuazione della BRRD in relazione al Gruppo Crédit Agricole:** la SGR fa parte del Gruppo Crédit Agricole. Secondo quanto previsto dalla BRRD, l'ambito di applicazione delle norme in essa contenute ricomprende non solo le banche stabilite nel territorio dell'Unione Europea, bensì anche gli "enti finanziari" (come definiti dalla normativa europea) stabiliti nell'Unione che siano controllati da una banca e rientrino nel relativo perimetro di consolidamento ai fini della vigilanza su base consolidata. Posto che la nozione di "ente finanziario" ricomprende anche le società autorizzate alla gestione di OICR in linea con il quadro normativo europeo, l'applicazione di misure di intervento precoce, di risoluzione o comunque di altre misure contemplate dalla BRRD al Gruppo Crédit Agricole (o a singole componenti dello stesso) potrebbe incidere, in via diretta o indiretta, sull'operatività della SGR, ad esempio determinando il trasferimento del controllo

delle partecipazioni rappresentative del relativo capitale a un ente-ponte o un acquirente terzo o l'adozione di analoghe o ulteriori misure da parte delle competenti autorità di vigilanza e/o di risoluzione;

- **Rischio derivante dalla possibile applicazione del bail-in:** si evidenzia che le disponibilità liquide del Fondo eventualmente depositate presso intermediari diversi dal depositario sono, altresì, soggette a bail-in;
- **Rischio derivante da modifiche al quadro normativo:** eventuali modifiche al quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale o l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza potrebbero influire sulla possibilità del Fondo di perseguire efficacemente la politica di investimento. Il rendimento del Fondo potrà essere influenzato anche negativamente da modifiche normative concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) il regime fiscale applicabile al Fondo, (ii) il trattamento fiscale applicabile alle Distribuzioni, e/o (iii) il trattamento fiscale applicabile ai singoli Partecipanti. Si rappresenta, in generale, che il quadro normativo, regolamentare e fiscale è in continua evoluzione. In particolare, eventuali modifiche o evoluzioni nell'applicazione o nell'interpretazione della Normativa ELTIF e della Normativa PIR potrebbero pertanto influire sulle attività di gestione del Fondo e avere un impatto negativo sul rendimento dell'investimento nel Fondo per i Partecipanti – in particolare, laddove i benefici fiscali riconosciuti dalla Normativa PIR dovessero essere ridefiniti o rimossi.

6. In considerazione dei rischi sopra menzionati sia con riferimento al Fondo che al Fondo Master, il Fondo presenta un profilo di rischio alto, connesso con le possibili variazioni del valore e della redditività dell'investimento. La Società di Gestione non può garantire che vi sia la restituzione integrale del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare di anno in anno.

12. Spese ed oneri a carico del Fondo, della SGR e dei Partecipanti

12.1 *Spese ed oneri a carico del Fondo*

1. E' a carico del Fondo, secondo quanto ulteriormente specificato nelle disposizioni che seguono e fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 12.2, il compenso spettante alla SGR per l'attività di gestione (la "**Commissione di Gestione**")

2. La Commissione di Gestione è determinata nella misura annua di seguito indicata per ciascuna classe di Quote, è applicata al Valore Complessivo Netto del Fondo imputabile a tale classe di Quote:

Classe di Quote	Aliquota annua percentuale
Quote di Classe A	1,85%
Quote di Classe E	1,70%
Quote di Classe H	1,60%

La Commissione di Gestione è imputata alle Quote solo dopo che il Valore Complessivo Netto del Fondo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalla Commissione di Gestione, risultante in

occasione di ciascun calcolo del Valore Unitario delle Quote, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di Quote.

La Commissione di Gestione è calcolata semestralmente sulla base del Valore Complessivo Netto e prelevata, in rate semestrali posticipate, con valuta primo Giorno Lavorativo del mese successivo al semestre di riferimento. Essa è dovuta fino alla chiusura della procedura di liquidazione del Fondo ai sensi dell'Articolo 25, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13.2, comma 3.

3. È a carico del Fondo il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, pari al massimo allo 0,08% (zerovirgolazerootto per cento) su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo, con un minimo annuale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti. Tale commissione è corrisposta al Depositario con cadenza semestrale, con valuta primo Giorno Lavorativo del mese successivo al semestre di riferimento.

4. Sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso di quote del Fondo Master e/o degli OICR collegati, fatta eccezione, quanto previsto dall'Articolo 16 comma 5 del regolamento del Fondo Master; inoltre, dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che la SGR, in quanto gestore del Fondo Master e/o degli OICR collegati, percepisce.

5. Saranno inoltre addebitati al Fondo:

- (a) il compenso spettante all'*outsourcer* per la determinazione del Valore Unitario delle Quote, l'effettuazione delle pertinenti segnalazioni di vigilanza e la predisposizione degli schemi delle Relazioni di Gestione e delle Relazioni Semestrali del Fondo, pari ad un massimo di 0,07% (zerovirgolazerosette per cento) su base annua, calcolato sul Valore Complessivo Netto del Fondo e corrisposto con le stesse modalità previste per le commissioni spettanti al Depositario ai sensi del comma 4 che precede, con un minimo annuale di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- (b) gli oneri inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione, la gestione e la dismissione delle attività del Fondo, che includono, tra l'altro, ogni spesa sostenuta o altro costo incorso in relazione alle operazioni di investimento / disinvestimento effettuate;
- (c) i costi per la stampa e l'invio dei documenti periodici destinati al pubblico e delle pubblicazioni destinate ai Partecipanti ai sensi di legge, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto d'offerta, purché tali oneri non attengano a propaganda ed a pubblicità o comunque, al collocamento di Quote;
- (d) le eventuali spese di pubblicazione e comunicazione del Valore Unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- (e) le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione ed al funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti, ivi incluso l'eventuale compenso del Presidente, ove deliberato dalla stessa Assemblea, entro il tetto massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché eventuali rimborsi spese e/o altri oneri debitamente giustificati sostenuti dal Presidente in relazione alla carica assunta, secondo le determinazioni assunte al riguardo in conformità al Regolamento; in mancanza di espressa determinazione assembleare, il compenso da riconoscere al Presidente dell'Assemblea sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della SGR o dagli organi o soggetti da esso delegati entro i limiti di importo indicati nella presente lettera (f);

- (f) le spese per la predisposizione, revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso il Rendiconto Finale di Liquidazione, e per la tenuta dei libri contabili;
- (g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es. spese di istruttoria, etc.);
- (h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, ivi incluse le spese connesse agli adempimenti espletati per conto del Fondo nei confronti di autorità amministrative;
- (i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- (j) gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti (e spese connesse) nonché gli altri oneri finanziari o qualsiasi altro costo sostenuto per i debiti assunti dal Fondo nelle ipotesi previste dal presente Regolamento;
- (k) le eventuali spese degli avvisi e comunicazioni concernenti le modifiche regolamentari approvate in conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- (l) gli oneri e le spese connessi alla eventuale immissione delle Quote in un sistema di gestione accentrata;
- (m) il "contributo di vigilanza" che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob in relazione al Fondo nonché eventuali spese connesse ad altri adempimenti di carattere regolamentare connessi alla gestione del Fondo;
- (n) i costi, gli oneri e le spese, anche di carattere fiscale e incluso con riferimento a eventuali bolli, relativi ai conti aperti presso il Depositario per la gestione dell'operatività del Fondo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi, gli oneri e le spese relativi alla gestione dei conti tecnici afflussi;
- (o) i costi inerenti allo scioglimento e alla liquidazione del Fondo.

6. Per i compensi stabiliti in misura proporzionale al valore complessivo delle attività o al Valore Complessivo Netto del Fondo – ivi incluso con riferimento al calcolo della Commissione di Gestione ai sensi del precedente comma 2, nonché al calcolo delle commissioni di cui ai commi 3 e 4, lettera (a) – nel computo di tale aggregato non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate sui beni non ammessi alla negoziazione in un Mercato Regolamentato. A tutti i compensi, gli oneri e le commissioni a carico del Fondo sopra indicati dovrà essere aggiunta l'IVA, ove dovuta. Il pagamento di tali compensi, commissioni o oneri sarà disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità liquide del Fondo.

12.2 Spese ed oneri a carico dei Partecipanti

1. Sono a carico dei Partecipanti:

- (a) una commissione di sottoscrizione pari al massimo 2% (due per cento) sul controvalore delle Quote sottoscritte. Resta inteso che, laddove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, la SGR ha la facoltà – che potrà essere attribuita ai soggetti incaricati del collocamento – di concedere a singoli Partecipanti agevolazioni finanziarie consistenti nella riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100% (cento per cento) dell'ammontare massimo dovuto;
- (b) i costi sostenuti dalla SGR per l'emissione, il raggruppamento, la conversione ed il frazionamento dei certificati rappresentativi delle Quote richiesti dal Partecipante;

- (c) le spese, imposte, tasse e oneri che per legge dovessero derivare dalla sottoscrizione, emissione, acquisto e detenzione delle Quote, nonché dall'emissione e detenzione dei certificati rappresentativi delle stesse o, in generale, dalla partecipazione al Fondo, secondo la normativa *pro tempore* vigente;
- (d) le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata al Partecipante secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti;
- (e) le imposte di bollo, quando dovute (e i rimborsi delle spese sostenute al riguardo dalla SGR). Laddove sia possibile calcolare l'imposta di bollo a carico del singolo Partecipante anticipatamente e con certezza, la SGR potrà chiedere all'interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell'imposta dovuta; ove il Partecipante non provveda tempestivamente, la SGR tratterà l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dal primo pagamento successivo effettuato a favore del Partecipante debitore a titolo di distribuzione di Proventi o Rimborso Parziale;
- (f) gli oneri e le spese relativi ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Quote e per l'incasso relativo al rimborso di Quote e/o alla distribuzione dei Proventi.

2. Tutti i costi di cui al precedente comma 1 sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti e sono comunicati di volta in volta ai Partecipanti interessati.

3. I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

12.3 Spese ed oneri a carico della SGR

Sono a carico della SGR le spese necessarie per la gestione della SGR stessa e l'organizzazione della propria attività, nonché, più in generale, tutte le spese e gli oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Partecipanti o del Fondo ai sensi del Regolamento.

D) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

13. SGR

13.1 SGR e Consiglio di Amministrazione

1. La SGR è il soggetto che gestisce il patrimonio del Fondo ed esercita, nell'interesse dei Partecipanti, i diritti inerenti agli strumenti finanziari e agli altri beni rientranti nel patrimonio del Fondo; cura i rapporti con i Partecipanti, predispone e tiene a disposizione la Relazione di Gestione e gli altri prospetti periodici del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile dell'attuazione della politica di investimento e dell'adozione delle scelte di investimento e disinvestimento del Fondo.
2. Senza limitazione o esonero di responsabilità, il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe interne e/o avvalersi di organi o comitati interni per lo svolgimento delle predette attività, nonché avvalersi, a titolo consultivo, di esperti esterni alla SGR o di *advisors*, ovvero di soggetti esterni per lo svolgimento di specifici compiti o incarichi o per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali, il tutto nei limiti di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza delle deleghe conferite.
3. Le deleghe e gli incarichi indicati al comma 2 potranno essere conferiti anche in via esclusiva.
4. È facoltà del Consiglio di Amministrazione avvalersi del parere consultivo di uno o più comitati tecnici di cui possono far parte anche soggetti esterni alla SGR. I pareri espressi dai comitati tecnici non comportano esonero di responsabilità per il Consiglio di Amministrazione in ordine alle decisioni assunte nella gestione del Fondo.
5. La SGR – compatibilmente con il proprio statuto e nei limiti delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti – può conferire a terzi deleghe aventi ad oggetto la gestione del portafoglio o del rischio, nonché, più in generale, lo svolgimento di servizi accessori, alle condizioni di cui alla normativa tempo per tempo in vigore.
6. Il Consiglio di Amministrazione della SGR o gli altri organi o soggetti da questo delegati esercitano un controllo costante sull'attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti terzi ai quali sia stata attribuita una delega ai sensi del comma precedente.
7. I Partecipanti possono richiedere alla SGR di ricevere, senza costi, copia cartacea del regolamento, della documentazione d'offerta, della relazione annuale e della relazione semestrale del Fondo Master.

13.2 Sostituzione della SGR

1. La sostituzione della SGR può avvenire unicamente:
 - (a) con delibera motivata dell'Assemblea dei Partecipanti:
 - (i) in qualsiasi momento, ove la sostituzione sia deliberata come conseguenza di atti dolosi o gravemente colposi della Società di Gestione nella gestione del Fondo tali da costituire giusta causa di revoca del mandato di gestione; ovvero
 - (ii) solo a decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo al termine del Periodo di Ramp-Up, con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) delle Quote in circolazione, a condizione che i Partecipanti

che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) abbiano comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi (o il più breve termine eventualmente concesso dalla Società di Gestione), l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione;

- (b) per effetto di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d'azienda, modifica dell'oggetto sociale, liquidazione) relative alla SGR che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio o GEFIA;
- (c) decorsi almeno 24 (ventiquattro) mesi dal termine del Periodo di Ramp-Up e con un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi (o il più breve termine eventualmente concesso dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) delle Quote in circolazione), per volontà della Società di Gestione, fermo restando che i predetti termini non trovano applicazione in caso di rinuncia per giusta causa.

Nei casi di cui alle lettere (b) e (c) che precedono il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione della SGR e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R., anticipata via telefax oppure a mezzo posta elettronica certificata.

2. Nei casi previsti al precedente comma, lettere (a) e (c), e nel caso di operazioni societarie di cui alla lettera (b) che non comportino una sostituzione automatica della SGR, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- (a) l'Assemblea dei Partecipanti, entro 4 (quattro) mesi a decorrere, rispettivamente, (i) dalla data della deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del precedente comma, lettera (a), (ii) dalla data della delibera avente ad oggetto una delle operazioni societarie di cui al precedente comma, lettera (b), che non comporti una sostituzione automatica della SGR, (iii) dalla data della comunicazione della rinuncia della SGR di cui al precedente comma, lettera (c), si riunisce al fine di individuare la società di gestione del risparmio o GEFIA che deve sostituire la SGR nella gestione del Fondo (la "**Nuova Società di Gestione**") e di deliberare le altre modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della SGR. La Nuova Società di Gestione (o altro soggetto individuato dai Partecipanti) deve acquistare, entro il termine ed alle condizioni di cui alla successiva lettera (d) del presente comma, le Quote eventualmente possedute dalla SGR. La Nuova Società di Gestione deve, inoltre, deliberare il nuovo testo del Regolamento recante le modifiche concernenti la sostituzione della SGR;
- (b) l'Assemblea dei Partecipanti comunica alla SGR, entro 10 (dieci) giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo della Nuova Società di Gestione. La SGR, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, approva le modifiche regolamentari conseguenti alla sostituzione della SGR con la Nuova Società di Gestione e deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (a);
- (c) ove l'Assemblea dei Partecipanti non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione della SGR, ovvero non individui la Nuova Società di Gestione entro il termine di cui alla precedente lettera (a), ovvero entro il termine di cui alla successiva lettera (d) la Nuova Società di Gestione (o altro soggetto individuato dai Partecipanti) non acquisti le Quote eventualmente possedute dalla SGR, la SGR procede alla Liquidazione Anticipata del Fondo, ai sensi del successivo Articolo 25;

- (d) entro il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR delle modifiche regolamentari conseguenti alla sostituzione della SGR con la Nuova Società di Gestione, la SGR ha l'obbligo di vendere, e la Nuova Società di Gestione (o altro soggetto individuato dai Partecipanti) ha l'obbligo di acquistare, le Quote eventualmente possedute dalla SGR ad un prezzo per Quota pari all'ultimo Valore Unitario delle Quote calcolato dalla SGR ai sensi dell'Articolo 5, rettificato delle Distribuzioni ai sensi dell'Articolo 24 e dei versamenti nel frattempo effettuati, nonché dei costi e dei ricavi di competenza e delle minusvalenze e plusvalenze realizzate sulla base delle evidenze contabili del Fondo;
 - (e) a decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del precedente comma, lettera (a), ovvero dalla data della delibera avente ad oggetto una delle operazioni societarie di cui al precedente comma, lettera (b), che non comporti una sostituzione automatica della SGR, ovvero dalla data della rinuncia oggetto della delibera della SGR di cui al precedente comma, lettera (c), la SGR si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento, salvo che in esecuzione di impegni assunti antecedentemente. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (c) del presente comma in merito alla liquidazione anticipata del Fondo da parte della SGR.
3. L'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la Nuova Società di Gestione sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla SGR. Sino all'avvenuta sostituzione la SGR ha il diritto di percepire la Commissione di Gestione.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi che precedono – e in aggiunta, in ogni caso, agli importi di cui al comma 3 – nelle ipotesi di sostituzione di cui al comma 1, lettere (a)(ii) e (c), del presente Articolo, la Società di Gestione avrà diritto di percepire dal Fondo, alla data di effettiva sostituzione, un'indennità di importo pari a 3 (tre) mensilità della Commissione di Gestione, calcolata sulla base di quella maturata dalla SGR nel semestre precedente alla delibera di sostituzione assunta dall'Assemblea.
5. Il pagamento alla SGR degli importi di cui ai commi 3 e 4 che precedono costituisce condizione per l'assunzione della gestione del Fondo da parte della Nuova Società di Gestione.

14. Depositario

14.1 Disposizioni generali

1. I rapporti fra la Società di Gestione e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, che disciplina tra l'altro:
- (a) le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento a modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio del Fondo;
 - (b) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;
 - (c) le modalità di regolamento delle operazioni;
 - (d) le procedure cui il Depositario e la SGR devono attenersi ai fini del regolare svolgimento dell'incarico di Depositario, ivi comprese in particolare quelle relative all'eventuale segnalazione alla Banca d'Italia delle irregolarità riscontrate riguardo la conformità dell'operato della SGR alla legge, al Regolamento ed alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza.

2. Tra il Depositario e la Società di Gestione sono definite apposite procedure, sviluppate anche con l'ausilio di supporti telematici, volte a:

- acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni assunti al momento della sottoscrizione delle Quote;
- consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni, anche in occasione di ogni operazione di investimento/disinvestimento.

3. La custodia delle disponibilità liquide del Fondo può essere affidata a soggetti diversi dal Depositario in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; per la custodia dei valori del Fondo il Depositario può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di delegati.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del Regolamento ELTIF, è fatto divieto al Depositario e ai soggetti da questo delegati conformemente alle previsioni che precedono e alla normativa *pro tempore* vigente di riutilizzare le attività detenute in custodia.

14.2 Delega di funzioni e sub-deposito degli strumenti finanziari

1. Il Depositario, ove sussista un motivo oggettivo e in presenza delle ulteriori condizioni richieste dalla normativa regolamentare applicabile, può delegare a terzi esclusivamente le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni del Fondo. In particolare, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Depositario può avvalersi, in presenza delle condizioni richieste dalle disposizioni regolamentari applicabili, di uno o più sub-depositari individuati dalla normativa *pro tempore* vigente per la custodia degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo affidati al Depositario.

2. Le funzioni oggetto di delega ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di sub-delega da parte dei soggetti delegati, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente e degli accordi tra il Depositario e la SGR.

3. Resta fermo il regime di responsabilità descritto al successivo Articolo 14.4.

14.3 Conflitti di interesse

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Depositario potrebbe incorrere in situazioni di conflitti di interesse tra il Fondo, gli investitori del Fondo, la SGR o altra società di gestione che dovesse sostituirsi a quest'ultima in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 10.2 del presente Regolamento; tali conflitti potrebbero manifestarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove il Depositario svolga altre attività nei confronti della SGR o della predetta società di gestione, incluso il calcolo del Valore Unitario delle Quote su delega della SGR o di tale società di gestione. Al fine di prevenire il concretizzarsi di possibili conflitti di interesse, il Depositario mantiene separati, sotto il profilo funzionale e gerarchico, l'esercizio delle sue funzioni di depositario dalle altre sue funzioni potenzialmente confliggenti. I potenziali conflitti di interesse sono adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati ai Partecipanti.

2. I soggetti cui siano state delegate o sub-delegate le funzioni di custodia degli strumenti finanziari affidati al Depositario e/o di verifica della proprietà degli altri beni ottemperano ai medesimi obblighi e divieti in materia di conflitti di interesse che gravano sul Depositario. In particolare, nel caso di delega a terzi delle funzioni di custodia, potrebbero sorgere conflitti di interesse tra il Depositario e gli eventuali delegati o sub-delegati ove, ad esempio, tali soggetti svolgano altre attività per conto del Depositario.

14.4 Responsabilità

Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei Partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire – senza indebito ritardo – strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dai Partecipanti in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

1.5 Revoca e rinuncia

L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato da parte della SGR con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa fino a quando:

- (a) un altro depositario in possesso dei requisiti di legge non abbia accettato l'incarico di depositario del Fondo in sostituzione del precedente;
- (b) gli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo affidati al Depositario e, ove eventualmente detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo non siano stati trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario;
- (c) la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del Depositario, sia stata approvata dalla SGR in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 26, nonché, ove richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente, dalle competenti autorità.

15. **Assemblea dei Partecipanti**

15.1 Convocazioni ed attribuzioni

1. I Partecipanti si riuniscono in un'assemblea (l'"**Assemblea dei Partecipanti**" ovvero l'"**Assemblea**") per deliberare sui seguenti argomenti:

- (a) elezione e revoca del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti;
- (b) sostituzione della SGR;
- (c) altre materie previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o comunque sottoposte all'esame dell'Assemblea dei Partecipanti a iniziativa della SGR, laddove consentito da tali disposizioni normative.

2. Salvo contraria previsione normativa o diversa previsione contenuta nel Regolamento, le indicazioni derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono considerate vincolanti dalla SGR.

3. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR, dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente dell'Assemblea.

4. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione:

- la prima volta, entro tre mesi dalla chiusura del Periodo di Sottoscrizione, per nominare il Presidente dell'Assemblea e approvare, se del caso, il regolamento di funzionamento della Assemblea stessa;

- successivamente, senza indugio, qualora venga a mancare il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti ai fini della sua sostituzione;
- quando ne facciano richiesta tanti Partecipanti che siano titolari di almeno il 5% (cinque per cento) delle Quote del Fondo in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare;
- su autonoma iniziativa della SGR.

5. Resta fermo che se la Società di Gestione non provvede, la convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti viene disposta dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti. Se la SGR non provvede alla convocazione e non sia ancora stato designato il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, l'Assemblea può essere convocata da tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote in circolazione.

15.2 Formalità di convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti si effettua mediante avviso pubblicato sul Sito Internet, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso o 15 (quindici) giorni in caso di urgenza. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto. L'indicazione del luogo non è necessaria laddove l'avviso preveda che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante video-conferenza o altre tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che tali mezzi permettano di identificare i partecipanti, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Entro il medesimo termine vengono poste a disposizione del pubblico presso la sede della SGR, nonché pubblicate sul Sito Internet, le relazioni illustrative sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

2. Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti i Partecipanti che – alla data della riunione – risultino titolari di Quote. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo per una singola adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da comunicare al rappresentante almeno il giorno antecedente a quello previsto per l'adunanza. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti, nonché le società del Gruppo della SGR, amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

3. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento con riferimento alla rappresentanza alla partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti, trovano applicazione le disposizioni normative relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2372 c.c.), come eventualmente derogate dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea che potrà essere adottato, se del caso, dalla SGR.

4. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e il segretario da questi eventualmente designato (il “**Segretario**”). Laddove l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante video-conferenza o altre tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1, non è necessaria la contestuale presenza del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e del Segretario nel medesimo luogo; in tali ipotesi, inoltre, l'Assemblea si considera tenuta presso la sede della Società di Gestione.

5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti direttamente o per delega tutti i Partecipanti al Fondo.

15.3 Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle Quote in circolazione. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più una Quota degli intervenuti all'Assemblea dei Partecipanti. Il *quorum* deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 30% (trenta per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione. Restano salvi i diversi quorum deliberativi eventualmente previsti dal Regolamento.

2. Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti, regolarmente convocata, non riesca ad assumere alcuna deliberazione, la SGR è autorizzata ad attuare le decisioni poste all'ordine del giorno qualora dalla loro mancata attuazione possa derivare un grave pregiudizio al Fondo.

15.4 Forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea

Copia di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Partecipanti è trasmessa al Consiglio di Amministrazione ed è depositata a disposizione del pubblico presso la sede sociale della SGR con contestuale comunicazione al Depositario e pubblicazione sul Sito Internet della SGR. Ove necessario ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, la SGR provvede all'invio delle deliberazioni dell'Assemblea alla Banca d'Italia.

15.5 Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, che può farsi assistere da un Segretario nominato dall'Assemblea dei Partecipanti stessa.

2. Al Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti spettano tutti i compiti previsti dal presente Regolamento. In particolare, il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti:

- convoca l'Assemblea dei Partecipanti in caso di inerzia della SGR;
- fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Partecipanti;
- presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
- verifica la regolare costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti;
- accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regola lo svolgimento dell'Assemblea dei Partecipanti;
- accerta i risultati delle votazioni e ne proclama l'esito;
- verifica che la SGR adotti le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e, ove nominato, dal Segretario.

15.6 Nomina del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti viene eletto dall'Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, che può essere anche un soggetto che non sia Partecipante, rimane in carica per 3 (tre) anni, scadendo alla data di approvazione della Relazione di Gestione del Fondo relativa all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti è rieleggibile.

2. Qualora l'Assemblea dei Partecipanti non raggiunga un accordo sull'elezione di cui al comma precedente, la stessa designa il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti scegliendo tra una rosa di almeno tre candidati proposti dalla SGR. I candidati proposti dalla SGR devono essere in possesso di esperienza in materia finanziaria, fiscale o giuridica connessa alle attività del Fondo e sono resi noti nell'avviso di convocazione di cui all'Articolo 15.2, comma 1.
3. Viene nominato Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. Ciascun Partecipante può esprimere un'unica preferenza. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è eletto il candidato più anziano di età.
4. Laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca o non deliberi validamente è nominato Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti il primo candidato inserito nella lista proposta dalla SGR.
5. Sino all'avvenuta elezione del Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento dello stesso, l'Assemblea designa volta per volta il soggetto che presiede la singola riunione.

16. Ammontare del Fondo

1. L'ammontare totale del Fondo è pari al controvalore nominale complessivo delle Quote sottoscritte e non annullate (l'**"Ammontare Totale del Fondo"**) ed è compreso tra un ammontare minimo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) (l'**"Ammontare Minimo del Fondo"**) e un ammontare massimo pari ad Euro 300.000.000 (trecentomilioni/00) (l'**"Ammontare Massimo del Fondo"**).
2. Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante una o più emissioni di Quote, che dovranno essere sottoscritte entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione del Fondo prevista dalle applicabili disposizioni del TUF e dalle relative norme di attuazione; la Società di Gestione, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, può deliberare una proroga del termine di 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi – e, dunque, per un totale di complessivi 36 (trentasei) mesi – al fine di completare la raccolta del patrimonio del Fondo; la proroga è comunicata ai Partecipanti secondo le modalità di cui all'Articolo 5 comma 5 (il termine di sottoscrizione, come eventualmente prorogato ai sensi delle disposizioni che precedono, il **"Termine Ultimo per la Sottoscrizione"**).
3. Qualora la SGR abbia ricevuto, durante il periodo di sottoscrizione, richieste di sottoscrizione per un ammontare inferiore:
 - all'Ammontare Massimo del Fondo, il Consiglio di Amministrazione può ridimensionare il patrimonio iniziale del Fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul Sito Internet;
 - all'Ammontare Minimo del Fondo, la SGR non procede al richiamo degli impegni e libera i sottoscrittori dagli impegni assunti, dandone avviso ai Partecipanti nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione con le stesse modalità di cui sopra; entro lo stesso termine, la SGR comunica alla Banca d'Italia la decisione di non avviare l'operatività del Fondo.

17. Partecipazione al Fondo

17.1 Disposizioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione o l'acquisto a qualsiasi titolo di Quote, fermo restando quanto previsto agli Articoli 17.7 e 17.8.
2. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale viene consegnata ai Partecipanti in sede di sottoscrizione delle Quote, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza. È facoltà del Partecipante chiedere – a proprie spese – copie del Regolamento anche dopo la chiusura delle sottoscrizioni.
3. La partecipazione al Fondo comporta la sottoscrizione di Quote per un ammontare almeno pari all'Importo Minimo.
4. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni previsti nel modulo di sottoscrizione.

17.2 – Modalità di Sottoscrizione di Quote del Fondo

1. Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante la sottoscrizione delle Quote. Il valore nominale delle Quote è pari a Euro 100 (cento).
2. La sottoscrizione delle Quote deve avvenire mediante versamento in denaro. L'importo minimo della sottoscrizione, al netto di commissioni e spese del singolo Partecipante, è pari a:
 - Euro 1.000,00 (mille/00) con riferimento alle Quote di classe A;
 - Euro 100.000,00 (centomila/00) con riferimento alle Quote di classe E;
 - Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) con riferimento alle Quote di classe H;
3. Le Quote del Fondo sono sottoscritte mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa. Il modulo di sottoscrizione contiene, fra l'altro, l'indicazione delle generalità del Partecipante, l'importo che si è impegnato a versare, l'impegno irrevocabile a eseguire – dietro semplice richiesta scritta della SGR – i versamenti relativi alle Quote sottoscritte, le istruzioni relative all'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle Quote. Dal modulo di sottoscrizione deve risultare altresì la data di sottoscrizione. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, il Modulo di sottoscrizione deve essere accompagnato dalla copia dell'ordine irrevocabile impartito ad una banca di vincolare l'importo della sottoscrizione affinché la banca possa provvedere ad effettuare il versamento in esecuzione del richiamo degli impegni di cui al successivo Articolo 20 senza ulteriori disposizioni da parte del sottoscrittore.
5. La sottoscrizione delle Quote avviene per il tramite di intermediari incaricati del collocamento delle Quote per conto della SGR.

Nel caso di sottoscrizione tramite intermediari incaricati del collocamento, la SGR elabora le richieste pervenute da parte del soggetto incaricato del collocamento al momento della ricezione delle stesse. La SGR impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., gli intermediari incaricati del collocamento a inoltrare tempestivamente le domande di sottoscrizione.

6. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 6, del Regolamento ELTIF, in caso di sottoscrizione delle Quote da parte di Clienti al Dettaglio, detti clienti hanno il diritto di annullare

la propria sottoscrizione nel corso del Periodo di Sottoscrizione ed entro il termine di 14 (quattordici) giorni dopo la data della sottoscrizione delle Quote. L'efficacia delle sottoscrizioni delle Quote effettuate dai Clienti al Dettaglio è pertanto sospesa fino allo spirare del termine di cui sopra. In caso di annullamento della sottoscrizione, il Cliente al Dettaglio ha diritto a ottenere il rimborso degli importi eventualmente già versati senza incorrere in penalità. La previsione di cui al presente comma trova applicazione indipendentemente dalla circostanza per cui le Quote siano oggetto di offerta al di fuori della sede o delle dipendenze della SGR; il termine di 7 (sette) giorni previsto dall'articolo 30, comma 6, del TUF per l'esercizio del diritto di recesso in caso di offerta fuori sede si ritiene, a tal fine, esteso convenzionalmente a 14 (quattordici) giorni, in linea con le previsioni che precedono.

7. La SGR si riserva il diritto di rifiutare le domande di sottoscrizione incomplete alterate o comunque non conformi alle disposizioni del presente Regolamento e/o alla previsioni di legge o di regolamento.

17.2 Costituzione del Fondo e periodo di sottoscrizione

1. La sottoscrizione delle Quote avviene durante il Periodo di Sottoscrizione e i Nuovi Periodi di Sottoscrizione di cui al successivo Articolo 19. Le date di inizio e fine del Periodo di Sottoscrizione sono comunicate mediante avviso pubblicato sul Sito Internet.

2. La Società di Gestione ha facoltà di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione al raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo indicato all'Articolo 16, comma 1.

3. La SGR comunica l'avvenuta chiusura delle sottoscrizioni nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione ovvero successivi alla data di chiusura anticipata mediante avviso pubblicato sul Sito Internet della SGR. Analoga comunicazione è inviata alla Banca d'Italia (di seguito la "**Lettera di Positiva Chiusura delle Sottoscrizioni**").

4. In occasione dell'invio della Lettera di Positiva Chiusura delle Sottoscrizioni, la SGR invia una conferma scritta al Partecipante della ricezione e della corretta esecuzione della sottoscrizione (di seguito la "**Lettera di Conferma**") che contiene anche:

- a) la data e l'ora di ricevimento della domanda di sottoscrizione;
- b) l'importo che il Partecipante si è impegnato a versare, con l'indicazione separata al lordo e al netto degli oneri;
- c) l'importo totale degli eventuali oneri.

18. Aumento del patrimonio del Fondo e riparto delle Quote

1. Qualora la SGR abbia ricevuto richieste di sottoscrizione per un ammontare superiore all'Importo Massimo del Fondo, la SGR può aumentare l'ammontare complessivo dell'emissione, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul Sito Internet.

a) assegnazione di tre Quote del Fondo per ciascuna richiesta di sottoscrizione ricevuta, fino al raggiungimento dell'importo massimo deliberato, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande;

b) per il residuo valore dell'offerta, assegnazione a ciascun sottoscrittore di un numero di Quote in proporzione alle Quote sottoscritte, al netto delle Quote già assegnate. In caso di importi frazionari, sarà assegnato un numero di Quote arrotondato al millesimo di quota inferiore;

c) assegnazione delle eventuali Quote residue secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

2. La SGR si impegna a concludere le operazioni di riparto entro 10 (dieci) giorni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione.

19. Emissioni successive di Quote del Fondo

1. Terminato il richiamo degli impegni assunti con le sottoscrizioni delle Quote avvenute durante il Periodo di Sottoscrizione, la Società di Gestione, prima dello scadere del Periodo di Ramp-Up, ha facoltà di deliberare di procedere all'apertura di nuovi periodi di sottoscrizione (di seguito i “**Nuovi Periodi di Sottoscrizione**” e, ciascuno di essi, il “**Nuovo Periodo di Sottoscrizione**”) e, conseguentemente, a nuove emissioni di Quote in conformità alle disposizioni normative *pro tempore* vigenti. Salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, le disposizioni che disciplinano il Periodo di Sottoscrizione si applicano, in quanto compatibili, anche ai Nuovi Periodi di Sottoscrizione. La data di chiusura del Nuovo Periodo di Sottoscrizione non può essere stabilita oltre il termine del Periodo di Ramp-Up.

2. Con la delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti:

- a) le date di inizio e di fine dei Nuovi Periodi di Sottoscrizione;
- b) l'ammontare complessivo della nuova emissione di Quote;
- c) le modalità ed i termini di sottoscrizione delle Quote del Fondo anche con riferimento a quanto previsto in occasione del Periodo di Sottoscrizione;
- d) la possibilità di diminuire o aumentare l'ammontare dell'emissione sulla base delle domande di sottoscrizione ricevute;
- e) le modalità di esercizio del diritto di opzione di cui al comma 4 che segue, ove applicabile.

3. Le Quote di nuova emissione sono attribuite al Valore Unitario della Quota indicato nell'ultimo Documento Contabile approvato al momento del richiamo degli impegni effettuato dalla Società di Gestione oppure, se non ancora disponibile, al valore nominale, dopo aver dedotto dall'importo sottoscritto, al netto dell'eventuale commissione di sottoscrizione, gli interessi maturati dalla data dell'ultimo Valore Unitario della Quota oppure, se non ancora disponibile, dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione alla data di versamento degli impegni, calcolati a un tasso pari al 6% con un divisore annuale di 360 (trecentosessanta) giorni.

4. Il Fondo non può emettere nuove Quote a un prezzo inferiore all'ultimo Valore Unitario delle Quote disponibile senza aver prima offerto allo stesso prezzo le Quote ai Partecipanti, secondo le modalità che saranno stabilite nella delibera di cui al comma 2 che precede.

5. Entro 15 (quindici) giorni dalla data della delibera assunta ai sensi del primo comma, la SGR comunica preliminarmente ai Partecipanti mediante avviso sul Sito Internet della SGR la data di apertura e di chiusura del Nuovo Periodo di Sottoscrizione nonché l'ammontare offerto in sottoscrizione.

6. La SGR procede al richiamo degli impegni secondo le modalità determinate in occasione della delibera di cui al precedente comma 2 del presente articolo. In caso di mancato versamento nel termine previsto la SGR si avvale delle procedure di cui al successivo Articolo 20.

20. Richiamo degli impegni. Assegnazione delle Quote

1. La SGR potrà richiedere ai Partecipanti i versamenti dovuti entro e non oltre 1 (uno) mese dal termine del Periodo di Sottoscrizione. Il versamento in denaro relativo alla sottoscrizione deve essere effettuato da ciascun Partecipante in un'unica soluzione su richiesta dalla SGR, inviata mediante lettera al domicilio, anche in occasione dell'invio della Lettera di Conferma (di seguito la "**Lettera di Richiamo degli Impegni Assunti**") ed entro il termine di volta in volta specificato dalla SGR nella comunicazione. Tale termine non può essere comunque inferiore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi (rinunciabile dal Partecipante).

2. Il versamento del controvalore in Euro delle Quote sottoscritte deve essere effettuato - a cura della banca che ha ricevuto l'ordine irrevocabile del sottoscrittore di cui all'Articolo 17.2, comma 3 - mediante bonifico bancario a favore di "Amundi SGR S.p.A. - Rubrica fondo "Amundi ELTIF AgrItaly PIR III", sul conto corrente bancario del Fondo aperto presso il Depositario. I giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

3. La SGR invia ai Partecipanti, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del versamento, una conferma scritta della ricezione e della corretta esecuzione della domanda di sottoscrizione, che contiene anche:

- la data di ricezione da parte del Depositario del mezzo di pagamento;
- l'importo versato, con indicazione separata al lordo e al netto degli oneri di sottoscrizione, ove applicabili;
- l'importo totale delle commissioni di sottoscrizione e degli altri eventuali oneri, ove applicabili;
- il numero delle Quote attribuite e il relativo valore unitario.

La SGR si riserva la possibilità di attivare un servizio on line che, previa identificazione del partecipante e rilascio di password e codice identificativo, consenta allo stesso di ricevere tali informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Dell'avvenuta attivazione del servizio la SGR informa i partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione della quota. Successivamente all'attivazione del servizio, il Partecipante può richiedere che le informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Tale richiesta si intende estesa anche alla ricezione di ogni comunicazione effettuata al partecipante dalla SGR ai fini dell'assolvimento di obblighi informativi previsti dal presente regolamento o dalla normativa di tempo in tempo vigente.

4. Successivamente al termine del Periodo di Sottoscrizione, le Quote sono emesse in occasione del richiamo degli impegni e il Partecipante riceve un numero di Quote pari all'importo versato - al netto di eventuali oneri - diviso per il valore nominale della Quota del Fondo.

5. Fermo quanto previsto dall'Articolo 20, comma 5, in caso di mancato adempimento, anche solo parziale, dell'obbligo di effettuare il versamento dovuto, il Partecipante inadempiente (di seguito il "**Partecipante Inadempiente**") è tenuto a corrispondere al Fondo interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale di volta in volta vigente più 300 (trecento) bps p.a., ovvero, se minore, al tasso soglia consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e

integrazioni, per il periodo intercorrente tra la data entro la quale il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e quella di effettivo pagamento.

6. Fermo quanto previsto al precedente comma 5, la SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che stragiudiziale dei versamenti dovuti a qualsiasi titolo e non corrisposti dal Partecipante Inadempiente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dal Regolamento. In particolare, in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) da parte del Partecipante Inadempiente dell'importo richiesto dalla SGR ai sensi del Regolamento:

- le somme eventualmente già versate dal Partecipante Inadempiente sono acquisite dal Fondo a titolo definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno da parte della SGR;
- la SGR può chiedere al Partecipante Inadempiente il pagamento di quanto dovuto in base agli obblighi derivanti dal Regolamento e agire – anche in via coattiva – per il recupero dei proventi distribuiti, delle somme rimborsate a fronte di disinvestimento nonché di perdite, danni, costi o spese comunque sofferti dalla SGR a seguito di detto inadempimento oltre che il pagamento degli interessi maturati.

21. Trasferimento delle Quote

1. Per tutto il Termine di Durata del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi dell'Articolo 2, comma 3, le Quote acquisite dai Partecipanti potranno essere trasferite, a qualsiasi titolo (universale o particolare, gratuito o oneroso), per qualsiasi causa e in qualsiasi forma, direttamente e/o indirettamente, in tutto e/o in parte, ad altri Partecipanti ovvero a soggetti terzi, a condizione che:

- (a) il soggetto che intende acquistare le Quote (l'“**Acquirente**”) soddisfi i requisiti richiesti per l'acquisto delle stesse;
- (b) il soggetto che intende alienare le Quote (l'“**Alienante**”) renda noto alla SGR l'intenzione di trasferire le Quote mediante comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia dell'atto di trasferimento; alla SGR dovrà essere altresì trasmessa idonea documentazione atta a comprovare il possesso, da parte dell'Acquirente, dei requisiti richiesti per l'acquisto delle Quote, secondo le indicazioni o i moduli che saranno a tal fine appositamente forniti dalla SGR. La SGR si riserva la facoltà di consentire un termine di preavviso inferiore;
- (c) la SGR abbia espresso per iscritto, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione, il proprio preventivo gradimento rispetto all'Acquirente, che non potrà essere irragionevolmente negato; in particolare, la SGR avrà diritto di negare il proprio gradimento, nell'interesse dei Partecipanti, laddove valuti la strategia di investimento dell'Acquirente incompatibile con esigenze di stabilità nella compagine dei Partecipanti e continuità nella gestione del Fondo e/o caratterizzata da finalità speculative (ad esempio, con riferimento alla successiva circolazione delle Quote sul mercato secondario); per contro, il gradimento non potrà essere negato in caso di trasferimento tra soggetti appartenenti al medesimo Gruppo, salvo in circostanze eccezionali debitamente giustificate dalla SGR.

2. Ai fini delle verifiche e delle valutazioni di cui al precedente comma 1, la SGR si riserva il diritto di richiedere all'Alienante e/o all'Acquirente eventuali documenti o certificazioni ragionevolmente necessari – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione antiriciclaggio ai fini dell'espletamento dell'attività di adeguata verifica della clientela – per verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente e dal presente Regolamento da parte dell'Acquirente. Nel

caso in cui le richieste della SGR non vengano soddisfatte, quest'ultima potrà comunque negare il proprio assenso, fermo restando il diritto di gradimento di cui alla lettera (c) del comma 1 che precede. In caso di mancato soddisfacimento delle richieste della SGR, mancato rispetto della procedura per il trasferimento prevista dal presente Articolo, e/o di diniego del consenso al trasferimento da parte della SGR per difetto di una o più delle condizioni di cui al comma 1, il trasferimento dovrà ritenersi inefficace nei confronti della SGR e del Fondo, quand'anche concluso e perfezionatosi tra le parti.

3. Resta inteso che, in caso di trasferimento delle Quote ai sensi delle disposizioni che precedono, l'Acquirente subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alle Quote trasferite, incluso con riferimento all'effettuazione dei versamenti non richiamati dalla SGR, ove ancora dovuti ai sensi del presente Regolamento. L'Alienante sarà responsabile in solido con l'Acquirente per l'ammontare di tali versamenti, salvo che l'Alienante non sia espressamente liberato dalla SGR da tale obbligo di solidarietà; alla responsabilità dell'Alienante si applica, in quanto compatibile, l'art. 2356, co. 2, del codice civile.

22.1 Limitazioni alla sottoscrizione o all'acquisto di Quote da parte di soggetti statunitensi

1. Le Quote del Fondo non saranno, né potranno essere, oggetto di offerta, circolazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (incluso qualsiasi territorio o possedimento soggetto alla giurisdizione statunitense), nonché nei riguardi o a beneficio di qualsiasi "U.S. Person", secondo la definizione contenuta nel *Regulation S* della *Securities and Exchange Commission*. Gli investitori sono tenuti a dichiarare in forma scritta alla SGR di non essere una "U.S. Person", prima della sottoscrizione delle Quote attraverso la firma del modulo di sottoscrizione. I Partecipanti sono altresì tenuti a comunicare senza indugio alla SGR la circostanza di essere diventati una "U.S. Person".

2. La sottoscrizione, l'acquisto e la detenzione delle Quote ai sensi del presente Regolamento devono ritenersi subordinati alla condizione di non essere una "U.S. Person" ai sensi delle disposizioni di cui al presente Articolo 22.4.

3. La SGR si riserva il diritto di imporre restrizioni alla detenzione delle Quote da parte di qualsivoglia "U.S. Person" e procedere all'annullamento delle Quote detenute da tale "U.S. Person". In tal caso, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni in materia di Partecipante Inadempiente di cui all'Articolo 20, comma 5, del Regolamento – ivi incluso con riferimento ai diritti di cui alla lettera (c), che troveranno applicazione nell'ipotesi in cui il Partecipante abbia reso false dichiarazioni in ordine alla propria qualifica di "U.S. Person" con la firma del modulo di sottoscrizione e/o non abbia provveduto a comunicare immediatamente o senza ritardo alla SGR l'assunzione di detta qualifica.

4. Ai fini del presente Articolo 22.1, "U.S. Person" designa (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti; (b) qualsiasi entità o società organizzata o costituita secondo le leggi degli Stati Uniti; (c) ogni asse patrimoniale (c.d. "estate") il cui curatore o amministratore sia una "U.S. Person"; (d) qualsiasi *trust* di cui sia *trustee* una "U.S. Person"; (e) qualsiasi succursale o filiale di un ente non statunitense, stabilito negli Stati Uniti; (f) qualsiasi *non-discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario a favore o per conto di una "U.S. Person"; (g) qualsiasi *discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; e (h) qualsiasi entità o società se (i) organizzata o costituita secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non statunitense e (ii) partecipata da una "U.S. Person" principalmente allo scopo di investire in strumenti finanziari non registrati ai sensi del *U.S. Securities Act of 1933*, come modificato, a meno che non sia organizzata o

costituita, e posseduta, da *accredited investors* (come definiti in base alla *Rule 501(a)* ai sensi del *U.S. Securities Act of 1933*, come modificato) che non siano persone fisiche, *estates* o *trusts*.

22. Quote e certificati di partecipazione

1. Le Quote sono rappresentate da certificati nominativi; esse possono essere emesse per un numero intero e/o per frazioni millesimali arrotondate per difetto.
2. I certificati emessi sono emessi per il numero intero di Quote o relative frazioni millesimali; essi sono predisposti dalla SGR, avvalorati dal Depositario e messi a disposizione degli aventi diritto presso la sede della SGR o presso i soggetti eventualmente incaricati del collocamento.
3. I Partecipanti possono provvedere direttamente al ritiro del certificato ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
4. In mancanza di una esplicita richiesta del Partecipante, le Quote sono immesse nel certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di Quote. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti.
5. L'immissione di Quote nel certificato cumulativo garantisce la possibilità per:
 - il Partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato nominativo individuale;
 - il Depositario di procedere – senza oneri per il Partecipante e per il Fondo – al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

23. Scritture contabili, revisione contabile e controllo, forme di pubblicità

23.1 Scritture contabili

1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione nel rispetto delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale, la Società di Gestione, in aggiunta alle scritture prescritte dal codice civile per le imprese commerciali e secondo le medesime modalità, redige:
 - il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate quotidianamente le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e rimborso delle Quote;
 - entro 2 (due) mesi dalla fine del primo semestre di ciascun esercizio, la relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo (la “**Relazione Semestrale**”);
 - entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio o del minor periodo in relazione al quale si decide di procedere alla distribuzione dei Proventi, la relazione di gestione del Fondo (la “**Relazione di Gestione**”);
 - ove applicabile, un prospetto recante l'indicazione del Valore Unitario delle Quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle Quote (il “**Prospetto del Valore Unitario**”).
3. La Relazione di Gestione e la Relazione Semestrale sono redatti secondo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, cui devono essere trasmessi per i controlli di competenza.

23.2 Revisione contabile e controllo

1. La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo. La società incaricata della revisione rilascia un giudizio sulla Relazione di Gestione del Fondo.
2. I sindaci della SGR, anche individualmente, e gli organi amministrativi e di controllo del Depositario sono tenuti a riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della SGR e nella gestione del Fondo.

23.3 Forme di pubblicità

1. I Documenti Contabili sono depositati e messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione e presso la sede del Depositario entro il termine sopra specificato e per almeno 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data della loro redazione.
2. I Partecipanti hanno diritto di ottenere dalla Società di Gestione copia dei Documenti Contabili. A tal fine i Partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della Società di Gestione.

24. **Distribuzioni**

1. Nell'interesse dei Partecipanti, la Società di Gestione – salvo diverse esigenze collegate alla copertura dei costi del Fondo – può avvalersi della facoltà di effettuare distribuzioni (le “**Distribuzioni**”) a titolo di:
 - (a) distribuzioni di Capitale parziali *pro quota*, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa ELTIF e dalla Normativa PIR (i “**Rimborsi Parziali**”);
 - (b) pagamenti dei Proventi, in conformità al comma 2 che segue.

Per chiarezza, non è attribuito ai Partecipanti il diritto di chiedere il rimborso delle Quote prima del Termine di Durata del Fondo, nonostante le previsioni di cui all'articolo 18 del Regolamento ELTIF.

2. I proventi della gestione del Fondo (di seguito i “**Proventi**”) sono costituiti dagli utili netti generati con esclusione delle minusvalenze non realizzate e delle perdite su titoli, indicati nel rendiconto appositamente redatto ovvero nella Relazione di Gestione del Fondo.

La SGR stabilisce se i Proventi realizzati e non distribuiti in anni precedenti – al netto delle eventuali perdite – concorrano alla formazione dei Proventi da distribuire.

È facoltà della SGR deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti nonché dei diritti e delle legittime aspettative dei creditori del Fondo e, in generale, dell'esigenza di mantenere la stabilità finanziaria di lungo periodo del Fondo, la Distribuzione di Proventi in misura inferiore al 100% (cento per cento) degli stessi ovvero la mancata Distribuzione.

3. Nel caso in cui la Società di Gestione deliberi di effettuare Distribuzioni, la stessa informa questi ultimi mediante comunicazione pubblicata sul Sito Internet .
4. Hanno diritto a ricevere le Distribuzioni coloro che risultino titolari delle Quote alla data della delibera di Distribuzione. I Partecipanti titolari di Quote rappresentate da certificati individuali hanno diritto di ricevere le Distribuzioni depositando i suddetti certificati presso la sede della SGR.
5. Le Distribuzioni sono effettuate dal Depositario su istruzione della SGR e devono avvenire entro e non oltre i 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione, da parte del Depositario stesso, della richiesta

della SGR. A tal fine i Partecipanti devono comunicare alla SGR le istruzioni necessarie per effettuare le Distribuzioni al momento della sottoscrizione o di acquisto delle Quote oppure successivamente mediante lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax entro 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma 4.

6. Le somme non riscosse entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle operazioni di pagamento sono depositate in un conto intestato alla SGR presso il Depositario, con l'indicazione che trattasi di Distribuzioni e, salvo il caso che sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto, per tali intendendosi i titolari delle Quote del Fondo alla data della relativa messa in pagamento. Tali somme non sono produttive di interessi.

7. Il diritto alla percezione delle somme non riscosse si prescrive nei termini di legge, in favore:

- del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo;
- della Società di Gestione, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo.

25. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo può aver luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti:

- (a) su iniziativa della Società di Gestione, nei casi previsti al precedente Articolo 13.2, comma 2, lettera (c) nonché al successivo comma 2;
- (b) alla scadenza del Termine di Durata del Fondo ovvero alla scadenza del Periodo di Grazia.

2. La Società di Gestione può decidere, di propria iniziativa, la liquidazione anticipata del Fondo (la "**Liquidazione Anticipata del Fondo**"), nei casi previsti al precedente Articolo 13.2, comma 2, lettera (c) o qualora la SGR ritenga che tale decisione sia adottata nell'interesse dei Partecipanti in presenza di circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con pregiudizio per i Partecipanti.

3. La procedura di liquidazione del Fondo si compie secondo le seguenti modalità:

- (a) la Società di Gestione comunica alla Banca d'Italia, al più tardi un anno prima del Termine di Durata del Fondo, in merito alla liquidazione ordinata delle attività del Fondo in modo da rimborsare le Quote dei Partecipanti dopo il Termine di Durata del Fondo; a tal fine, essa adotta un programma dettagliato (il "**Piano di Smobilizzo**") per la liquidazione ordinata delle attività del Fondo, il quale è trasmesso alla Banca d'Italia su richiesta di quest'ultima. Il programma prevede:
 - una valutazione del mercato dei potenziali acquirenti, effettuata in conformità a quanto previsto dalla Normativa ELTIF;
 - una valutazione ed il confronto dei potenziali prezzi di vendita;
 - una valutazione delle attività da liquidare;
 - un calendario del programma di liquidazione.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi della Società di Gestione relativi alla tempistica per la valutazione delle attività da liquidare, secondo quanto previsto dalla Normativa ELTIF;

- (b) a decorrere dalla data di delibera di liquidazione del Fondo, la Società di Gestione cessa ogni ulteriore attività di investimento;
- (c) a partire dal giorno successivo alla comunicazione resa alla Banca d'Italia e alla comunicazione trasmessa ai Partecipanti in merito all'avvenuta delibera di liquidazione mediante pubblicazione sul Sito Internet, la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo del collegio sindacale, secondo il Piano di Smobilizzo. La Società di Gestione ha la possibilità di effettuare Rimborsi Parziali anche nel corso della procedura di liquidazione;
- (d) terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige il rendiconto finale di liquidazione (il "**Rendiconto Finale di Liquidazione**"), attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la Relazione di Gestione e indicando il riparto in denaro spettante per ogni Quota (la "**Quota Spettante**");
- (e) i Partecipanti che, al momento della conclusione delle operazioni di realizzo, siano in possesso di Quote (gli "**Aventi Diritto alla Liquidazione**") hanno diritto a percepire la relativa Quota Spettante;
- (f) la società di revisione di cui all'Articolo 24.2, comma 1, provvede alla revisione legale della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del Rendiconto Finale di Liquidazione (la "**Relazione di Certificazione**");
- (g) il Rendiconto Finale di Liquidazione e la Relazione di Certificazione sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede del Depositario, con indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso;
- (h) gli Aventi Diritto alla Liquidazione ottengono il rimborso delle Quote mediante la ricezione della Quota Spettante nella misura prevista dal Rendiconto Finale di Liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo;
- (i) le somme non riscosse dagli Aventi Diritto alla Liquidazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla Società di Gestione rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto derivante dalla liquidazione del Fondo e, ove possibile, con sottorubriche nominative degli Aventi Diritto alla Liquidazione;
- (j) la Società di Gestione avvisa i Partecipanti mediante avviso pubblicato sul Sito Internet in merito: (a) alla delibera di liquidazione del Fondo; (b) all'avvenuta redazione del Rendiconto Finale di Liquidazione; (c) ai tempi e alle modalità di esecuzione dei Rimborsi Parziali; (d) ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso finale delle Quote; (e) all'eventuale Periodo di Grazia;
- (k) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto, nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli Aventi Diritto alla Liquidazione.

4. Il diritto alla riscossione delle somme derivanti dalla liquidazione finale del Fondo si prescrive a favore della Società di Gestione nei termini di legge a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo di cui al comma precedente.

5. La liquidazione del Fondo Master costituisce una causa di liquidazione del Fondo a meno che il Fondo sia autorizzato a investire in un altro OICR master ovvero la SGR modifichi il regolamento del Fondo in OICR non feeder.

6. La fusione o la scissione del Fondo Master costituisce una causa di liquidazione del Fondo, a meno che il Fondo: sia autorizzato a continuare a partecipare al Fondo Master coinvolto nell'operazione di fusione o di scissione o al Fondo Master ricevente; sia autorizzato a investire in un altro OICR master ovvero la SGR modifichi il regolamento del Fondo in OICR non feeder.

26. Modifiche del Regolamento

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare eventuali modifiche al presente Regolamento, nei casi e con le modalità di seguito indicati:

- (a) in caso di modifiche richieste da variazioni nelle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; in tale ipotesi, è conferita una delega permanente all'Amministratore Delegato della SGR per la modifica del testo del Regolamento; il testo così modificato dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva e, successivamente, ai Partecipanti;
- (b) le modifiche del Regolamento relative alla durata, allo scopo ed alle caratteristiche del Fondo, ivi incluse quelle relative alla disciplina dell'Assemblea dei Partecipanti, alla disciplina della sostituzione della SGR, al regime degli oneri e delle spese, sono disposte dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse dei Partecipanti, subordinatamente alla delibera favorevole dell'Assemblea dei Partecipanti su proposta dello stesso Consiglio di Amministrazione, approvata con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno delle Quote;
- (c) successivamente all'approvazione di cui alla lettera (b), le modifiche del Regolamento richiamate nella medesima lettera (b) che comportino un pregiudizio effettivo o potenziale ai diritti attribuiti a una singola classe di Quote, di per sé considerata, dovranno essere sottoposte anche all'approvazione dei Partecipanti che siano titolari delle Quote appartenenti a tale classe. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Assemblea dei Partecipanti di cui all'Articolo 15. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno delle Quote appartenenti a tale classe.

2. Tutte le modifiche al Regolamento divengono efficaci dopo l'approvazione da parte degli organi suindicati e devono essere comunicate alla Banca d'Italia nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti. Il contenuto di ogni modifica regolamentare e la relativa efficacia devono essere altresì comunicati ai Partecipanti appena possibile e in ogni caso almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione tramite pubblicazione sul Sito Internet.

3. La Società di Gestione fornisce gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta, salvo il recupero delle spese postali nel caso di invio a domicilio.

27. Foro competente e legge applicabile

1. Per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo il caso in cui il Partecipante sia un consumatore ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.
2. Restano ferme le disposizioni normative *pro tempore* vigenti in materia di composizione stragiudiziale delle controversie, obbligatoria o facoltativa.